Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/10/2020, n. 29549 (rv. 279691-01)

In tema di corruzione, il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non appartiene alla struttura del reato e non assume rilievo ai fini della determinazione del momento consumativo, sicché, ove vi sia un solo accordo corruttivo che preveda una pluralità di atti da compiere, si configura un unico reato rispetto al quale gli atti posti in essere dal pubblico ufficiale costituiscono momenti esecutivi, che non danno luogo a continuazione, essendo quest'ultima ipotizzabile solo nel caso di pluralità di accordi corruttivi. (Fattispecie relativa a ripetute dazioni di danaro in favore di un agente di polizia penitenziaria, per remunerarlo delle periodiche consegne di beni non consentiti che egli operava in favore di alcuni detenuti, sulla base dell'intesa raggiunta con uno di essi). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/06/2019).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/09/2020, n. 26740 (rv. 279615-01)

È configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione - reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale - nel caso in cui il contributo del terzo, lungi dal concretizzarsi in una condotta esecutiva dell'accordo corruttivo, si risolva in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare una indispensabile funzione di connessione tra gli autori necessari. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il concorso in corruzione della imputata, per la funzione di stabile collegamento assunta tra il fidanzato, ristretto in un istituto minorile, ed un agente di polizia penitenziaria ivi in servizio, il quale, dietro corrispettivo in danaro, aveva periodicamente consegnato al ragazzo sostanza stupefacente). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 07/06/2019).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/07/2020, n. 22524 (rv. 279564-01)

In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui, in relazione a reato di corruzione, la Corte ha escluso la carenza motivazionale dei decreti di proroga, anche alla stregua dell'intervenuta modifica, per effetto del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, della disciplina delle intercettazioni in relazione a tale delitto, cui si applica l'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, lì dove richiede non "gravi", bensì "sufficienti" indizi di reità). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 30/12/2019).

Corte cost. Ord., 11/03/2020, n. 49

All'esito della sentenza Corte cost. 26 febbraio 2020, n. 32, deve essere disposta la restituzione degli atti ai rimettenti con riferimento alle questioni di legittimità dell'art. 1, comma 6, lett. b), L.

9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui inserisce all'art. 4 bis, comma 1, della L. 26 luglio 1975, n. 354 il riferimento ai delitti di cui agli artt. 314, comma 1, c.p. e 319 quater c.p.

Cass. pen. Sez. VI, 27/02/2020, n. 11631
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'addetto al rifornimento di carburante dei mezzi di un'azienda concessionaria del servizio di pubblico trasporto che è anche deputato alla trascrizione sull'apposito registro delle quantità erogate ed utilizzate per il trasporto, poiché tale attività di registrazione è funzionale all'attestazione di dati di fondamentale rilievo per la gestione di un'impresa soggetta a regole e controlli anche pubblici. (Fattispecie in tema di peculato).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/02/2020, n. 11626 (rv. 278963-02)
Il coadiutore del curatore fallimentare riveste la qualifica di pubblico ufficiale, svolgendo attività di carattere pubblicistico integrativa di quella del curatore, con compiti inerenti ad un determinato settore o a determinati aspetti dell'intera procedura concorsuale. (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 12/03/2019).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/02/2020, n. 11626 (rv. 278963-03)
Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione in atti giudiziari, è indifferente che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio, assumendo rilievo preponderante la circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva ed oggettiva, alterando la dialettica processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di cui all'art.319-ter cod.pen. è configurabile anche nella forma della corruzione susseguente). (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 12/03/2019).

Cass. pen. Sez. VI, 11/02/2020, n. 11626
Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione in atti giudiziari, è indifferente che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio, assumendo rilievo preponderante la circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva ed oggettiva alterando la dialettica processuale.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/02/2020, n. 7971 (rv. 278353-01)
L'induzione indebita a dare o promettere utilità può essere alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica. (Fattispecie di richiesta di danaro, ritenuta integrare abuso della qualità, rivolta da un cancelliere agli amministratori di un'azienda coinvolta in un'indagine, accreditando loro la possibilità di incidere, come impiegato dell'ufficio, sui tempi e sugli esiti del procedimento). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 19/06/2019).

Cass. pen. Sez. II Sent., 22/11/2019, n. 8733 (rv. 278629-01)

In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità di cui all'art. 323-bis cod. pen. è necessario considerare tutti gli elementi costitutivi dei reati originariamente contestati, anche se in parte estinti per prescrizione, in quanto espressione della complessiva condotta posta in essere dal reo e della sua personalità, oggetto di necessaria considerazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza secondo cui la reiterazione delle condotte di indebita induzione era tale da configurare un'abitualità criminosa ostativa alla qualifica di particolare tenuità del fatto). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 14/09/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/11/2019, n. 5225 (rv. 278340-01)
Non integra una violazione del principio di correlazione la sentenza di condanna per il reato di corruzione emessa a fronte della originaria contestazione del delitto di concussione, in quanto le interrelazioni esistenti tra le due figure di reato rendono la riqualificazione in termini riduttivi del più grave reato di concussione una evenienza del tutto prevedibile per l'imputato. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 27/11/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 29/10/2019, n. 46404 (rv. 277308-02)
In tema di corruzione, non risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accodo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la partecipazione alla sola realizzazione di quanto pattuito nell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi e non consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo, ma può assumere al più rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 08/04/2019).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/10/2019, n. 18125 (rv. 279555-04)
Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 cod. pen. come novellato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell'art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/09/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/10/2019, n. 18125 (rv. 279555-05)
In tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stata condizionata dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e

delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/09/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/10/2019, n. 18125 (rv. 279555-06)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini della configurabilità della qualifica di amministratore di fatto in capo all'agente, è necessario che il medesimo abbia concretamente svolto, con il tacito consenso o con l'acquiescenza o quantomeno con la tolleranza dell'organo formalmente investito dell'amministrazione, un'attività rientrante nell'ambito della pubblica funzione, non essendo invece sufficiente il semplice esercizio, da parte del predetto, di una continuativa influenza sulle decisioni assunte dagli amministratori dell'ente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la qualifica di funzionario di fatto con riferimento all'ex-amministratore di una società "in house providing" di un comune, che, dopo la cessazione dalla carica, si era attivato, dietro corresponsione di una somma di denaro, per "sbloccare" crediti vantati da terzi nei confronti della stessa e di altra società collegata, riqualificando il fatto di reato, contestato come corruzione, in traffico di influenze). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/09/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/10/2019, n. 18125 (rv. 279555-08)
Risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenze illecite, ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., il collaboratore di un pubblico ufficiale che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un'attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell'agente causalmente orientata alla realizzazione dell'accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l'opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/09/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/10/2019, n. 18125 (rv. 279555-20)
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., è necessario che l'illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte del primo, di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d'ufficio, sicché, sul piano probatorio, occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall'agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ove non sia accertato il contenuto del patto corruttivo, e pur in presenza di sistematiche dazioni da parte del privato in favore del pubblico agente, la condotta deve essere ricondotta nell'ambito della corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen.) (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/09/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/10/2019, n. 18125 (rv. 279555-10)
Non integra gli estremi del concorso di persone nel delitto di corruzione la condotta del terzo che, dopo la conclusione di un accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adoperi per la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo, non essendo configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo, già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l'indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/09/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/10/2019, n. 18125 (rv. 279555-12)
La condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319-quater cod. pen., in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di "favori", connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/09/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/10/2019, n. 48100 (rv. 277411-01)
Il delitto di corruzione in atti giudiziari può essere realizzato anche nella forma della corruzione cosiddetta susseguente, essendo indifferente che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio, assumendo rilievo preponderante la circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva e oggettiva alterando la dialettica processuale. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 15/03/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/09/2019, n. 44369 (rv. 277213-01)
In tema di prova testimoniale, le dichiarazioni della persona offesa del delitto di concussione, commesso prima dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, qualora il fatto sia successivamente riqualificato come induzione indebita a dare o promettere utilità, non richiedono i riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la condotta del dichiarante è penalmente irrilevante rispetto alla norma incriminatrice al tempo vigente. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/02/2018).

Cass. pen. Sez. VI, 19/09/2019, n. 45184
In tema di corruzione, integra il reato di cui all'art. 318 c.p., e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Cass. pen. Sez. VI, 19/09/2019, n. 45184

Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, nè specificamente individuabili ex post, ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 c.p. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/07/2019, n. 51126 (rv. 278192-05)
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima di esse. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/04/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/06/2019, n. 32401 (rv. 276801-01)
Integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art.318 cod.pen., lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata.(Fattispecie in cui risultava la dazione di denaro, in favore di un appartenente alla Guardia di Finanza, da parte di soggetti interessati ad avere informazioni circa gli accertamenti fiscali svolti a carico delle proprie società, ma non anche l'effettivo compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 25/02/2019).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/06/2019, n. 41726 (rv. 278332-03)
In tema di induzione indebita, la condotta punita dall'art.319-quater cod.pen. richiede che la qualità od i poteri del pubblico agente siano avvertiti come fonte di iniziative pregiudizievoli, tali da determinare e rafforzare la posizione di assoggettamento del privato, sicchè il reato non è configurabile nel caso in cui il soggetto agente, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, non faccia valere tale qualità, bensì si limiti ad esercitare l'autorevolezza derivante dal ruolo politico svolto nel territorio di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la condanna di un parlamentare, sul presupposto che il suo interessamento in ordine al buon esito di una pratica edilizia pendente innanzi al competente ufficio comunale, non si fondava sulla strumentalizzazione della qualità di pubblico funzionario e l'esito positivo dell'iter amministrativo concerneva un'articolazione burocratica del tutto diversa da quella in cui l'imputato svolgeva la sua funzione). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 09/03/2018).

Cass. pen. Sez. II, 14/06/2019, n. 37303
La nozione di cose o tracce dalle quali emerga che la persona abbia commesso il reato poco prima non fa coincidere necessariamente quelle cose o quelle tracce con il compendio del reato.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/05/2019, n. 36827 (rv. 276802-01)
Integra il delitto di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. la condotta di un appartenente alle forze dell'ordine che riceva prestazioni sessuali gratuite da prostitute extracomunitarie in cambio della rivelazione di notizie riservate relative ad un procedimento penale a loro carico e dell'aiuto a sottrarsi alle investigazioni. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 06/11/2018).

Cass. pen. Sez. VI, 14/05/2019, n. 11624
Ai fini dell'accertamento del reato di corruzione, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/04/2019, n. 33828 (rv. 276783-01)
Integra il reato di corruzione di cui all'art. 318 cod. pen. la promessa o dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale che sia sinallagmaticamente connessa all'esercizio della funzione, a prescindere dal compimento di uno specifico atto e della sua contrarietà o meno ai doveri del pubblico agente. (Fattispecie relativa alla occasionale dazione in favore di militari della guardia di finanza della somma di 750,00 euro ciascuno e di altre regalie da parte di imprenditori soggetti a periodiche verifiche ispettive). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 11/12/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/04/2019, n. 20264 (rv. 275936-01)
Riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico dipendente di struttura ospedaliera autorizzato allo svolgimento di attività in regime "intra moenia" allargata, all'esterno della azienda sanitaria, trattandosi di attività inserita in una programmazione unitaria regionale e soggetta a controlli volti a consentirne lo svolgimento nel rispetto delle finalità istituzionali dell'ente, con predeterminazione delle tariffe nonché della quota da riscuotere per conto dell'ente stesso.(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna relativa ai reati di corruzione e falso in atto pubblico in relazione alla condotta del medico che aveva percepito indebitamente somme di denaro in cambio del rilascio di falsa documentazione sanitaria). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 09/04/2018).

Tribunale Venezia Ord., 02/04/2019
Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 6° comma, lett. b), L. 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui, modificando l'art. 4-bis, 1° comma, L. 26 luglio 1975, n. 354, si applica anche in

relazione ai delitti di cui agli artt. 318, 319, 319 quater e 321 c.p., commessi anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge, per contrasto con gli artt. 3, 25 2° comma, 27, 3° comma, 117 Cost., art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/03/2019, n. 44713 (rv. 278335-03)
In tema di corruzione propria, costituisce atto contrario ai doveri d'ufficio il compimento di un atto di natura discrezionale posto in essere in violazione delle procedure e dei requisiti di legge che conformano l'esercizio della discrezionalità amministrativa, nonchè quello diretto non già al perseguimento delle finalità pubblicistiche ed alla corretta comparazione degli interessi in gioco, ma ad avvantaggiare il privato corruttore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto contraria ai doveri d'ufficio la condotta di un magistrato addetto alla sezione fallimentare che, in qualità di giudice e poi presidente di collegio, aveva sistematicamente ricevuto utilità di varia natura da alcuni professionisti, in cambio della loro nomina in procedure concorsuali, disposta in assenza di una effettiva valutazione di idoneità a ricoprire gli incarichi). (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 14/11/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/03/2019, n. 12541 (rv. 275925-01)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento, anche nella forma cd. allargata, preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen. poiché quest'ultima presuppone la pronunzia di una sentenza di condanna resa a seguito di rito ordinario o abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la riparazione pecuniaria ha natura di sanzione civile accessoria, sicché la sua applicazione in assenza dei presupposti di legge è riconducibile nell'ambito delle ipotesi di irrogazione di "pena illegale", con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art.448, comma 2 bis, cod.proc.pen.). (Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE ROMA, 13/06/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/03/2019, n. 44596 (rv. 277378-01)
I reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, laddove, invece, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrativa del reato di truffa aggravata la condotta del custode del cimitero il quale, in concorso con l'impiegato addetto alle esumazioni, dopo l'esecuzione delle stesse, induceva i familiari del defunto a corrispondere somme di danaro non dovute, tacendo della gratuità del servizio). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/05/2017).

Cass. pen. Sez. VI, 13/03/2019, n. 28235
La volontà deviata di uno dei componenti dell'organo giudicante di natura collegiale, anche ove questi rivesta la posizione di Presidente, non vale a segnare con certezza il risultato favorevole

per il soggetto preteso concusso, in tal senso rilevando la natura della prestazione da rendersi dal pubblico ufficiale e segnatamente l'evidenza, consegnata al naturale atteggiarsi dell'attività giurisdizionale e dei suoi esiti, per cui la vittoria di un giudizio per sentenza favorevole è fatto incerto ove la sua definizione consegua all'attività di un giudice collegiale ed il concussore si identifichi in uno solo dei suoi componenti. In ipotesi siffatte deve ritenersi configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 319 quater c.p., in luogo di quella di cui all'art. 317 c.p.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/03/2019, n. 13411 (rv. 275463-01)
Integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita, la condotta del dirigente medico preposto ad eseguire le interruzioni di gravidanza, il quale, approfittando della grave compressione della libertà di autodeterminazione delle vittime e palesando l'insussistente impossibilità di eseguire gli interventi presso la struttura pubblica, prospetti quale unica alternativa l'illecita esecuzione degli aborti presso il suo studio privato previo versamento di un corrispettivo in danaro. (Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 19/02/2018).

Cass. pen. Sez. II Sent., 28/02/2019, n. 17295 (rv. 276440-01)
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la circostanza aggravante prevista dall'art. 319-bis cod. pen., relativa alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione, è applicabile anche all'incaricato di pubblico servizio, in quanto il richiamo operato dall'art. 320 cod. pen. all'art. 319 cod. pen. implicitamente contiene anche quello all'art. 319-bis, trattandosi, quest'ultima, di norma accessoria a quella di cui all'art. 319 citato. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 17/10/2017).

Cass. pen. Sez. II Sent., 29/01/2019, n. 8462 (rv. 276321-01)
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione annulli un capo della sentenza di condanna per l'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato, non si forma in relazione a quest'ultimo il "giudicato parziale", poiché questo presuppone la decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell'imputazione, fra i quali è ricompreso anche il profilo della sua configurazione giuridica; ne consegue che il giudice del merito è tenuto a rilevare la prescrizione del reato eventualmente maturata nel corso del giudizio di rinvio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio per intervenuta prescrizione la decisione del giudice d'appello che, riqualificato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. il fatto originariamente rubricato ai sensi dell'art. 317 cod. pen., aveva invocato il "giudicato progressivo" per escludere l'operatività della causa estintiva). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 28/03/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/01/2019, n. 17973 (rv. 275935-02)
In tema di corruzione in atti giudiziari, l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza sia pur di mero fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato, in relazione ad un patto corruttivo intervenuto con un giudice incardinato nella commissione tributaria regionale, ma relativo a procedimento pendente innanzi alla commissione tributaria provinciale). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 01/12/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/01/2019, n. 17973 (rv. 275935-01)
E' configurabile il delitto di corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta corruttiva sia posta in essere per favorire una delle parti in un processo tributario in quanto, attraverso il riferimento al processo civile, penale o amministrativo, l'art. 319-ter cod. pen. include ogni tipo di processo, anche quello contabile o tributario, che, per la corrispondenza delle posizioni giuridiche tutelate, è riconducibile all'ambito della giurisdizione civile o amministrativa. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 01/12/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/01/2019, n. 29898 (rv. 276228-01)
E' deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha rideterminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per il reato di corruzione, erroneamente concordata dalle parti nella durata di anni cinque anziché in misura corrispondente alla durata della pena principale, come previsto dall'art. 37 cod. pen.). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 21/06/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/12/2018, n. 4486 (rv. 274984-01)
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen. e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso della corruzione per l'esercizio della funzione la dazione indebita pone in pericolo il corretto svolgimento dei pubblici poteri, mentre ove la dazione è sinallagmaticamente connessa al compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio si realizza la concreta lesione del bene giuridico protetto). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 05/07/2018).

Cass. pen. Sez. VI, 11/12/2018, n. 4486
In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, a seguito della riformulazione operata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., si caratterizza quale reato di pericolo presunto volto a prevenire la compravendita degli atti di ufficio e a garantire il corretto funzionamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, distinguendosi, secondo un criterio di progressione criminosa, dalla fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. che integra, invece, un reato di danno, nel quale la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente al compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, realizza la concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando perciò una pena più severa.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 29/11/2018, n. 12203 (rv. 275294-01)
Integra il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e non quello di concussione, la condotta del componente di un collegio giudicante che prospetti al ricorrente l'esito

sfavorevole del giudizio in caso di mancato pagamento di una somma di danaro, in quanto quest'ultimo, aderendo alla richiesta, non intende evitare un danno, bensì procurarsi un possibile vantaggio e si pone, pertanto, in posizione paritaria rispetto al proponente. (In motivazione la Corte ha precisato che non è configurabile il reato di concussione anche in considerazione del fatto che, essendo la decisione collegiale e quindi non rimessa alla volontà del solo soggetto che prospetta l'esito sfavorevole, la minaccia è connotata da obiettiva incertezza circa l'effettivo verificarsi). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/03/2018).

Cass. pen. Sez. VI, 29/11/2018, n. 12203
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, la persona che, in adesione a proposta venuta da uno dei componenti del collegio giudicante, o per lui da un esterno intermediario, si determini a versare del denaro in vista del risultato a sé favorevole del giudizio, nella incertezza propria degli esiti di quest'ultimo e quindi dell'oggetto dell'intervenuto mercimonio, non può qualificarsi quale soggetto concusso, ma quale partecipe di una trattativa per induzione, ai sensi dell'art. 319-quater c.p., connotata dalla posizione paritaria delle parti.

Cass. pen. Sez. V, 26/11/2018, n. 14377
Ai fini dell'integrazione del reato di corruzione propria, è sufficiente, ad integrare l'elemento materiale del reato, la mera promessa dell'utilità offerta, non essendo invece necessario l'effettivo ricevimento della stessa da parte del pubblico ufficiale.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/11/2018, n. 8295 (rv. 275091-01)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata negata tale attenuante per l'oggettiva gravità del danno recato all'immagine della pubblica amministrazione e alla segretezza delle indagini della polizia giudiziaria). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 08/01/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 31/10/2018, n. 17972 (rv. 275675-02)
In tema di corruzione propria, la contrarietà ai doveri d'ufficio è configurabile anche con riguardo al compimento di atti valutativi connotati da elevata discrezionalità, ove risulti l'omissione della valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il comportamento abdicativo del pubblico ufficiale al dovere di una corretta comparazione degli interessi in asservimento a quelli del privato, integra di per sé la condotta omissiva presa in esame dall'art. 319 cod. pen.). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 06/03/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/09/2018, n. 51774 (rv. 275720-01)

In tema di induzione indebita prevista dall'art. 319-quater cod. pen., la reiterazione delle dazioni di somme di denaro assumono valenza giuridica autonoma ed integrano un'ipotesi di reato continuato lì dove siano conseguenti non già al mero adempimento frazionato di un unico accordo corruttivo, bensì corrispondono al compimento di una pluralità di atti di controllo e verifica eseguiti dal pubblico agente nel corso del tempo. (Fattispecie relativa a pagamenti mensili richiesti dal pubblico ufficiale in cambio dei quali il predetto ometteva l'esercizio dei poteri di verifica e controllo relativi all'esecuzione di un appalto di servizi). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 17/01/2018).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/09/2018, n. 5457 (rv. 275029-03)
In tema di corruzione, non trova applicazione nei confronti del corruttore la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dal momento che l'art. 317-bis cod. pen., nel testo antecedente alla novella, non conteneva alcun riferimento alla fattispecie di reato disciplinata dall'art. 321 cod. pen. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/10/2017).

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 23/07/2018, n. 8289
L'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o di concessione si applica anche nel caso un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o una persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sia stata condannata definitivamente per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 319 e 320 del codice penale.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/07/2018, n. 51765 (rv. 277562-01)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, integra il delitto di corruzione propria lo stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali di un privato che si traduca nel sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri d'ufficio, ancorchè non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", in quanto il più lieve delitto di corruzione per l'esercizio della funzione postula che il mercimonio abbia ad oggetto la funzione o i poteri o, comunque, uno o più atti conformi ai doveri d'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata ritenuta la sussistenza del delitto di corruzione propria in un caso in cui il referente di talune società di servizi aveva corrisposto a un consigliere comunale danaro ed altre utilità in cambio dell'interessamento volto all'aggiudicazione di commesse pubbliche). (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 06/07/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/07/2018, n. 51765 (rv. 277562-02)
In tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di corruzione propria in un caso in cui il referente di talune società di servizi aveva

assicurato a un consigliere comunale i mezzi economici atti ad affrontare la campagna elettorale ed essere rieletto, aveva assunto una persona dallo stesso segnalata e aveva contribuito al salvataggio di una cooperativa riconducibile all'area politica del predetto, rilevando che tali attività si inserivano in uno stabile rapporto sinallagmatico di tipo illecito). (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 06/07/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/07/2018, n. 40347 (rv. 273791)

Non è configurabile il reato di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod.pen., nei confronti di un membro del Parlamento che riceva un'indebita utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, in quanto l'attività del parlamentare non è soggetta a sindacato, essendo prevista dagli artt. 67 e 68 Cost. l'assenza di vincolo di mandato e l'immunità per i voti espressi, con la conseguenza che non è possibile valutarne la condotta in termini di contrarietà o conformità ai doveri d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta del parlamentare non è neppure valutabile sotto i profili dell'imparzialità e buon andamento, trattandosi di principi che valgono per la sola attività amministrativa in senso stretto). (Rigetta, App. Napoli, 20/04/2017).

Cass. pen. Sez. VI, 08/06/2018, n. 38500

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, l'induzione indebita di cui all'art. 319-quater c.p. si fonda sull'abuso del soggetto qualificato, che, strumentalizzando poteri o qualità, attraverso un'azione suggestiva di convincimento, crea condizioni propizie all'accoglimento, da parte del privato, della propria richiesta di riconoscimento di un'utilità, a fronte del tornaconto personale che il privato può nondimeno realizzare. In tale
fattispecie, l'abuso rileva non tanto in ragione del contenuto che assume l'esercizio delle funzioni pubbliche quanto in ragione del fatto che queste costituiscono la premessa, esplicitamente o implicitamente evocata, dell'opera di convincimento rivolta nei confronti di un soggetto che avverte uno stato di soggezione ed è così indotto ad erogare l'utilità, in una situazione in cui egli conserva nondimeno un margine di libertà nel valutarla, prospettandosi il conseguimento di un vantaggio indebito.

Cass. pen. Sez. II, 01/06/2018, n. 29442

Deve ritenersi configurabile il delitto di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p. con riferimento alla condotta del dipendente ospedaliero che fornisca agli impresari delle pompe funebri, dietro compenso (o sua promessa), i nominativi ed altre informazioni sulle persone decedute, in quanto comportamento contrario ai doveri di riservatezza e di imparzialità cui l'amministrazione sanitaria è tenuta.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 30/05/2018, n. 39280 (rv. 273682)

Non integra gli estremi del delitto di concussione la condotta di chi remunera una persona informata sui fatti per le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, non rivestendo detta persona la qualifica di pubblico ufficiale. (Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 11/09/2017).

Cass. pen. Sez. VI, 29/05/2018, n. 37589
Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicchè il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. Nondimeno, detto elemento è necessario solo nell'ipotesi della consumazione del reato di cui all'art. 319-quater c.p., e non anche in quella del tentativo atteso che, qualora il privato - come nel caso sub iudice - non dia o non prometta denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, resistendo alle illecite richieste di quest'ultimo, viene meno la ratio posta a base del requisito del perseguimento di un indebito vantaggio da parte del privato. Ne discende che, nel caso in cui il privato resista alla condotta abusiva del pubblico ufficiale e si rivolga alle forze dell'ordine prima di porre validamente in essere una delle due condotte tipiche (promessa o dazione), è integrato il tentativo di induzione indebita, a prescindere dal perseguimento/conseguimento di un ingiusto vantaggio da parte dell'indotto.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/05/2018, n. 29400 (rv. 273620)
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen., è "atto giudiziario" l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale. (Rigetta, App. Torino, 06/06/2017).

Cass. pen. Sez. II, 20/04/2018, n. 23069
La contestazione di una circostanza aggravante non richiede la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione in fatto della stessa, in modo che l'imputato possa avere cognizione delle circostanze oggettive che la integrano.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/04/2018, n. 51946 (rv. 274507-02)
In tema di corruzione, configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione - lo stabile asservimento del pubblico agente a interessi personali di terzi, che si traduca in atti discrezionali e non rigorosamente predeterminati, finalizzati a privilegiare l'interesse del privato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi degli artt. 319 e 321 cod. pen. della condotta dell'amministratore di una società distributrice di prodotti farmaceutici che aveva corrisposto denaro e altre utilità ad alcuni medici affinchè consigliassero ai propri pazienti l'utilizzo di un determinato integratore alimentare). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 13/12/2016).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/04/2018, n. 34929 (rv. 273787)
Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che l'omessa indicazione nel capo di imputazione del funzionario corrotto non avesse determinato alcuna lesione del diritto di difesa per l'imputato, atteso che nel corso

dell'istruttoria dibattimentale l'identità del pubblico agente era stata pacificamente accertata). (Rigetta, App. Milano, 15/03/2017).

Cass. pen. Sez. VI, 17/04/2018, n. 40344

La fattispecie di cui all'art. 318 c.p. si distingue da quella di cui all'art. 319 c.p., perché è quest'ultima che sanziona la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: solo la figura delittuosa di cui all'art. 319 c.p. richiede un sindacato riguardante il contenuto dell'atto; l'ipotesi prevista dall'art. 318 c.p., invece, si limita a postulare che la dazione o promessa di dazione indebita rivolta al pubblico ufficiale abbia oggetto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza nulla altro aggiungere. L'art. 318 c.p. attiene a "quelle situazioni in cui non sia noto il finalismo del mercimonio della funzione o in cui l'oggetto di questo sia sicuramente rappresentato da un atto dell'ufficio", essendo invece applicabile l'art. 319 c.p. "quando la vendita della funzione sia connotata da uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio".

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/04/2018, n. 29267 (rv. 273448)

Configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il comportamento abdicativo del pubblico ufficiale al dovere di una corretta comparazione degli interessi integra di per sè «l'omettere» di cui all'art. 319 cod. pen. anche nel caso in cui l'esito raggiunto risulti coincidere "ex post" con l'interesse pubblico). (Rigetta, Trib. lib. Roma, 28/12/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/03/2018, n. 34549 (rv. 274022-01)

In tema di corruzione in atti giudiziari, la qualità di "parte" del processo civile, rilevante ai sensi dell'art.319-ter cod.pen., non va limitata alle sole parti processuali, dovendo ricomprendere tutti i soggetti nei cui confronti gli atti procedimentali sono destinati a produrre effetti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari posto in essere dal direttore di un istituto di vendite giudiziarie che prometteva la dazione di un'autovettura al giudice dell'esecuzione, a titolo di "ringraziamento" per il compenso maturato per l'IVG a seguito del conferimento dell'incarico di procedere alla vendita e custodia di un'imbarcazione). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 05/02/2018).

Cass. pen. Sez. VI, 27/03/2018, n. 16510

L'intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto, concretizza un concorso nel reato di corruzione.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/03/2018, n. 27723 (rv. 273393)

Ai fini della consumazione del delitto di induzione indebita di cui all'art. 319-quater cod. pen., è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non

adempiere nè l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo. (Rigetta, App. Venezia, 15/12/2016).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/03/2018, n. 26025 (rv. 273735)

Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 319 cod. pen., in relazione a condotte di c.d. "vendita della funzione" poste in essere prima della legge 6 novembre 2012, n. 190, sia, invece, condannato, previa esclusione dell'illegittimità degli atti compiuti, per il reato di cui all'art. 318 cod. pen., come novellato da detta legge, in quanto, in tal caso, si realizza una sostanziale immutazione del fatto con riferimento al grado di determinatezza dell'oggetto dell'accordo corruttivo che configura il reato di cui all'art. 318 cod. pen. solo se non è noto il finalismo del mercimonio, in quanto volto a garantire il compimento di atti non determinati né determinabili, mentre configura il reato di cui all'art. 319 cod. pen. laddove l'oggetto del patto sia la stessa funzione che viene interamente asservita agli interessi del privato ovvero il compimento di uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio. (Annulla con rinvio, App. Roma, 14/02/2017).

Cass. pen. Sez. VI, 15/02/2018, n. 11369

Il pubblico ufficiale, prospettando di non procedere al rilascio di un certificato dovuto, pretendendo a tali fini che la donna soggiaccia alle richieste a sfondo sessuale (nella specie, tollerasse di farsi toccare il seno), risponde del reato di tentata concussione avendo posto in essere un atto di minaccia qualificabile quale "abuso costrittivo", e non di tentata induzione indebita, atteso che la condotta della vittima, in quanto strettamente connessa alla propria libertà sessuale, non può in alcun modo formare oggetto di negoziazione.

Cass. pen. Sez. VI, 13/02/2018, n. 17523

Anche l'attività peritale o di consulenza d'ufficio (sia disposta dal giudice civile che dal pubblico ministero nel processo penale) svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario ave sia resa consapevolmente in senso difforme dalla realtà costituisce un atto contrario ai doveri d'ufficio commesso dal pubblico ufficiale, in quanto concorre funzionalmente all'esercizio della funzione giudiziaria (e, se oggetto di un accordo corruttivo, può costituire condotta del reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319-ter c.p.), ma affinchè ciò possa ritenersi configurabile, è necessario sussista l'elemento costitutivo del predetto reato, consistente nella promessa o della dazione di denaro o di altre utilità, oggetto dell'accordo.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/02/2018, n. 20244 (rv. 273268)

Ai fini della legittimità del sequestro preventivo di una società occorre dimostrare il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite, quale società strutturalmente illecita o di comodo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro preventivo delle quote sociali e del patrimonio di una società di professionisti, disposto in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione, turbativa d'asta e falso in atto pubblico, rilevando che detta società risultava occasionalmente coinvolta nella commissione di un numero ridotto di delitti-scopo, cosicchè ciò non consentiva di connotare in senso esclusivamente illecito l'operatività della persona giuridica). (Annulla senza rinvio, Trib. Reggio Calabria, 18/04/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/02/2018, n. 50081 (rv. 274810-01)
Integra il reato di corruzione, e non quello di induzione indebita, la dazione di utilità da parte del legale rappresentante di società affidataria del servizio di riscossione dei tributi al responsabile del servizio finanziario dell'ente comunale, finalizzata ad ottenere un trattamento di favore in vista dell'imminente scadenza del contratto d'appalto e dell'indizione della nuova gara. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della qualificazione del reato, non rileva la circostanza che sia stato il pubblico agente ad assumere l'iniziativa di chiedere il versamento di denaro, attesa nella specie l'instaurazione tra le parti di un rapporto paritario, nell'ambito del quale il privato ha acconsentito all'accordo corruttivo per ragioni di mera convenienza, senza essere stato in alcun modo indotto od intimorito dal pubblico agente). (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/03/2017).

Cass. pen. Sez. VI, 07/02/2018, n. 19489
Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.

Cass. pen. Sez. VI, 31/01/2018, n. 9047
E' configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l'accordo corruttivo non può integrare l'induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo.

Cass. pen. Sez. VI, 24/01/2018, n. 17987
Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio, deve aversi riguardo non al suo contenuto ma al metodo con cui ad essa si perviene, nel senso che il giudice, che riceve da una parte in causa denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell'inquinamento metodologico a monte.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 24/01/2018, n. 17987 (rv. 272916)
In tema di delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto, ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che il giudice, che riceve da una parte in causa

denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell'inquinamento metodologico a monte. (Fattispecie relativa a plurimi atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere da giudice di pace che assegnava a sé la trattazione di dodici ricorsi in violazione della disciplina tabellare e dunque del principio del giudice naturale precostituito per legge). (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 07/06/2017).

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19/01/2018, n. 1409 (rv. 647007-01)

Non eccede i limiti esterni della giurisdizione erariale, e di conseguenza non è impugnabile con ricorso per cassazione, la pronuncia della Corte dei Conti che, interpretando i limiti normativi posti alla risarcibilità del danno all'immagine di enti pubblici con riferimento ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A. accertati con sentenza passata in giudicato, abbia ritenuto integrata la fattispecie di danno erariale in seguito alla irrevocabilità della sentenza di cd. patteggiamento pronunciata, dopo l'entrata in vigore della l. n. 475 del 1999, per il delitto di cui all'art. 319 quater c.p., a carico di un funzionario pubblico. (Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 26/05/2015).

Cass. pen. Sez. III Sent., 14/12/2017, n. 6741 (rv. 272099)

Non è configurabile il concorso del reato di violenza sessuale commesso mediante costrizione della vittima, previsto dal comma primo dell'art. 609 bis cod. pen., con quello di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., essendo logicamente incompatibile la condotta di "costrizione", di cui alla prima fattispecie, con quella di "induzione", prevista nella seconda. (Fattispecie di atti sessuali commessi da un componente della commissione per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di extracomunitari richiedenti asilo politico). (Annulla con rinvio, App. Palermo, 07/04/2017).

Cass. pen. Sez. III, 14/12/2017, n. 6741

E' escluso il concorso formale tra i delitti di violenza sessuale mediante costrizione della vittima e di induzione indebita, dal momento che la minore pressione morale che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 319-quater c.p. rispetto alla fattispecie di concussione fa residuare un (qualche) margine operativo per la libertà di autodeterminazione del compartecipe, che rende la prestazione sessuale attendendosi di ottenere una qualche vantaggio.

Cass. pen. Sez. VI, 24/10/2017, n. 53334

La minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro od altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese del soggetto agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato.

Cass. pen. Sez. VI, 19/10/2017, n. 62

In tema di induzione indebita, è sufficiente perché si realizzi il reato di cui all'art. 319-quater c.p. nella forma tentata che la condotta del pubblico ufficiale che formuli la proposta illecita sia

astrattamente idonea, con valutazione "ex ante", a determinare, attraverso l'uso della persuasione, della suggestione e anche dell'inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), una pressione morale condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, tale da convincerlo della necessità di dare o promettere denaro o altra utilità per evitare conseguenze dannose, anche se poi, per circostanze estranee ed estrinseche all'azione, il risultato non si produca.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/10/2017, n. 49524 (rv. 271496)
In tema di corruzione, la dazione di regali (nella specie buoni pasto o benzina) correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000. (Annulla con rinvio, G.u.p. Trib. Cuneo, 28/09/2015).

Cass. pen. Sez. VI, 19/09/2017, n. 54036
Configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell'an, nel quando o nel quomodo, si conformino all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/09/2017, n. 46492 (rv. 271383)
Configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la qualificazione ai sensi degli artt. 319 e 321 cod. pen. della condotta di un rappresentante farmaceutico che aveva corrisposto denaro ad un primario ospedaliero in cambio dell'impegno di quest'ultimo a prescrivere a tutti i pazienti un determinato farmaco antitumorale, rilevando che la relativa prescrizione doveva essere frutto di un meditato apprezzamento del quadro clinico del paziente nonché di una valutazione comparativa tra i benefici perseguiti ed i rischi connessi alla terapia farmacologica). (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Napoli, 28/03/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/09/2017, n. 1754 (rv. 271967)
In tema di confisca, il profitto del reato è solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo, della situazione patrimoniale del beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica; ne consegue che non costituisce profitto del reato un vantaggio futuro - eventuale,

sperato, immateriale o non ancora materializzato in termini economico-patrimoniali - né la mera aspettativa di fatto, c.d. "chance", salvo che questa, in quanto fondata su circostanze specifiche, non presenti caratteri di concretezza ed effettività tali da costituire essa stessa un'entità patrimoniale a sé stante, autonoma, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione in relazione alla sua proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. (Fattispecie in tema di corruzione propria internazionale in cui la Corte ha escluso che potesse qualificarsi come profitto del reato internazionale la mera possibilità per l'imputato di continuare ad operare nel mercato algerino attraverso il suo inserimento nell'elenco delle imprese invitate alle gare di appalto indette dall'Ente di Stato Algerino nonché tra i "contrattisti" di una società italiana che operava in Algeria). (Annulla in parte senza rinvio, G.i.p. Trib. Milano, 22/02/2017).

Tribunale Taranto Sez. I, 21/07/2017

Per la configurabilità del reato di corruzione è necessaria la sussistenza, tra gli altri elementi, anche di un vero e proprio sinallagma, ovvero sia fra l'illecito compenso ottenuto dal pubblico ufficiale e l'atto amministrativo "venduto", deve intercorrere un rapporto di sinallagmaticità. A tale connessione, deve poi aggiungersi l'accettazione da parte del pubblico ufficiale, dietro compenso, di non esercitare la discrezionalità che gli è stata attribuita dall'ordinamento o di usare tale discrezionalità in modo distorto, alterandone consapevolmente i fondamentali canoni di esercizio.

Cass. pen. Sez. VI, 14/06/2017, n. 35940

Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, ex post, con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni.

Cass. pen. Sez. VI, 13/06/2017, n. 36874

In tema di reati contro la P.A., il funzionario della centrale di committenza CONSIP S.p.A., quand'anche non competente in materia di gestione delle gare essendo semplicemente incaricato per tutte le attività a valle delle convenzioni e dei relativi procedimenti di evidenza pubblica - ossia con riferimento non solo alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni aderenti, ma anche allo studio ed aggiornamento di specifiche clausole tecniche da inserire in futuri capitolati -, deve comunque essere qualificato come pubblico ufficiale in base al principio secondo cui i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata, come nel caso qui in esame, da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/06/2017, n. 36874 (rv. 270816)

I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società

medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la qualifica di pubblici ufficiali ai funzionari della Consip s.p.a., in considerazione della dimensione pubblicistica delle attribuzioni funzionali e delle correlative attività svolte, finalizzate alla gestione e controllo da parte della P.A. di una pluralità di commesse nell'interesse e a vantaggio di diverse e molteplici amministrazioni aggiudicatrici). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 22/03/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/06/2017, n. 38994 (rv. 271080)
In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, è configurabile la responsabilità civile del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio per il danno subito dall'indotto in relazione a condotte di induzione poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190, atteso che le vicende relative alla punibilità non influiscono sulla qualificazione giuridica di un fatto quale illecito civile, trovando in tal caso applicazione l'art. 11 disp. prel. cod. civ., e non l'art. 2 cod. pen., e in considerazione della permanente illiceità penale della predetta condotta, sia pure diversamente qualificata. (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 29/04/2016).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/06/2017, n. 38994 (rv. 271082)
È legittima la sentenza di condanna del funzionario pubblico per il reato di indebita induzione a dare o promettere utilità che disponga contemporaneamente la confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. del prezzo o del profitto del reato e la condanna al risarcimento del danno subito dall'indotto per le condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, trattandosi di istituti giuridici con differenti funzioni. (In motivazione la Corte ha chiarito che, a differenza del risarcimento del danno, che mira al ristoro del danneggiato, prescindendo dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, la confisca non opera a vantaggio della vittima, ma tende ad evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato). (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 29/04/2016).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/06/2017, n. 36769 (rv. 270441)
L'immunità prevista dall'art. 68 Cost. non preclude la perseguibilità del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen., configurabile nei confronti di un membro del Parlamento in relazione sia all'attività svolta nella predetta veste, sia a quella espletata quale rappresentante italiano nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. (Annulla senza rinvio, G.u.p. Trib. Milano, 27/01/2017).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/06/2017, n. 38920 (rv. 271037)
È configurabile il reato di istigazione alla corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta tipica unilaterale prevista dall'art. 322 cod. pen. sia connotata dal dolo specifico della finalità di favorire o danneggiare una parte processuale, atteso che la descrizione delle condotte punibili a titolo di istigazione, contenuta in tale norma, ricomprende anche quelle disciplinate dall'art. 319-ter cod. pen; ciò non esclude la configurabilità del tentativo di corruzione in atti giudiziari nel caso in cui entrambi i protagonisti del rapporto, svolgendo un ruolo attivo, pongano in essere una trattativa, poi fallita. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di istigazione alla corruzione in atti giudiziari non possono applicarsi le pene previste dall'art. 319-ter cod. pen.,

dovendosi fare riferimento alle sole pene, ridotte di un terzo, di cui agli artt. 318-319 cod. pen.). (Rigetta, App. Roma, 08/10/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/05/2017, n. 31874 (rv. 270590)
In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell'organizzazione. (Rigetta, App. Napoli, 20/06/2016).

Cass. pen. Sez. I Sent., 21/04/2017, n. 348 (rv. 271995)
Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto più grave, rispetto ai connessi delitti di corruzione e di peculato, quello di corruzione in atti giudiziari, stante la previsione della pena massima per quest'ultimo risultante, al momento della richiesta di rinvio a giudizio, dalla modifica dell'art. 319-ter, comma primo, cod. pen. apportata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, sebbene la disciplina sanzionatoria "ratione temporis" applicabile fosse quella anteriore alla legge 6 novembre 2012, n. 190) (Dichiara competenza).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/04/2017, n. 27087 (rv. 270400)
La riqualificazione del reato contestato, anche se operata dal giudice di primo grado, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, purchè il fatto sia rimasto qualificato quale illecito penale anche al momento della pronuncia delle sentenze di primo e secondo grado. (Fattispecie relativa alla condanna al risarcimento dei danni disposta dal giudice di primo grado che aveva riqualificato il fatto, in origine contestato come corruzione per atto dell'ufficio, nel reato di cui all'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla legge n.190 del 2012). (Rigetta, App. Palermo, 07/06/2016).

Cass. pen. Sez. II Sent., 19/04/2017, n. 29713 (rv. 270666)
La riqualificazione, operata dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio, del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. in quello di indebita induzione previsto dall'art. 319-quater cod. pen., introdotto della legge n. 190 del 2012, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, dovendosi riconoscere continuità normativa fra le due fattispecie. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, in tema di risarcimento del danno, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2 cod. pen., ma quella di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., secondo cui agli effetti civili la legge non dispone che per l'avvenire). (Rigetta, App. Torino, 15/06/2016).

Corte d'Appello Roma Sez. III, 14/04/2017

Il reato di concussione si sostanzia nell'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o più di frequente mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, senza alcun vantaggio indebito per sé è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/02/2017, n. 15573 (rv. 269951)

In tema di associazione per delinquere, è configurabile il vincolo associativo tra corrotto e corruttore, necessario per la sussistenza del delitto, atteso che il ricorso sistematico all'attività corruttiva può assumere la valenza di uno strumento utile a sottrarre indebitamente, programmaticamente e strutturalmente risorse alle casse pubbliche e a ripartire, sulla base della "provvista" così formata, illeciti vantaggi ai membri del sodalizio e, quindi, a perseguire e, eventualmente, realizzare una durevole comunanza di scopi tra soggetti portatori di interessi individuali diversificati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la circostanza che l'asserito partecipe ad un'associazione per delinquere finalizzata a "pilotare" gli appalti della P.A. debba "pagare" per ottenere l'assegnazione delle commesse costituisca un ostacolo alla configurabilità del reato). (Rigetta, Trib. Taranto, 25/10/2016).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/02/2017, n. 17586 (rv. 269830)

È configurabile il concorso formale tra il reato di corruzione e quello di turbata libertà degli incanti atteso che tali fattispecie criminose tutelano differenti beni giuridici: il primo protegge l'interesse dell'Amministrazione alla fedeltà e all'onestà dei funzionari e, dunque, i principi di corretto funzionamento, buon andamento e imparzialità nell'amministrazione della cosa pubblica; il secondo protegge la libertà di partecipazione alla gara e la regolarità formale e sostanziale del suo svolgimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza custodiale, emessa per i reati corruzione e turbata liberta degli incanti, in relazione ad un accordo illecito intercorso tra il pubblico ufficiale ed il legale rappresentante di una società avente ad oggetto la promessa del primo di favorire la seconda, anche attraverso la fraudolenta sostituzione della proposta tecnica presentata da quest'ultima con altra più adeguata agli standard di gara, nell'aggiudicazione di una gara di appalto in cambio del versamento di importi in denaro già corrisposti e dell'impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità). (Rigetta, Trib. lib. Taranto, 06/10/2016).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/02/2017, n. 17586 (rv. 269831)

In tema di delitti di corruzione, l'"atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corruzione propria, in concorso con quello di turbata libertà degli incanti, nella condotta del pubblico ufficiale che, al fine di favorire l'aggiudicazione di una gara di appalto ad una società, in cambio del versamento di importi in denaro già corrisposti e dell'impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità, si era impegnato anche a sostituire

fraudolentemente la proposta tecnica presentata da quest'ultima con altra più adeguata agli standard di gara). (Rigetta, Trib. lib. Taranto, 06/10/2016).

Cass. pen. Sez. VI, 28/02/2017, n. 15573 (rv. 269952)

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A., è necessaria la sussistenza di un'organizzazione strutturale, che può anche essere rudimentale e preesistente all'ideazione criminosa, purchè si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito. (Fattispecie relativa al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione aggravata e di turbativa di gare d'appalto in cui la Corte ha ritenuto congrua ed immune da vizi la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame relativa all'esistenza dell'elemento organizzativo, desunto dai seguenti elementi: a) attività di pianificazione compartecipata delle procedure di gara; b) funzione di indirizzo e guida attribuita ad uno dei sodali, capace di imporre il rispetto delle regola "sociali", quale l'importo della "tangente" nella misura del 10%; c) affidamento ad uno dei sodali, per un considerevole lasso di tempo, del ruolo di esattore delle "tangenti"; d) intercambiabilità dei ruoli di erogatore di compensi illeciti, di intermediario per la consegna del denaro al pubblico ufficiale e di custode del denaro da occultare; e) comunicazione diffusa alla cerchia degli "amici" di informazioni relative a situazioni di pericolo, come l'avvio delle indagini nei confronti di uno dei sodali, e conseguente attivazione di una rete di assistenza reciproca). (Rigetta, Trib. Taranto, 25/10/2016).

Tribunale Genova Sez. I, 23/01/2017

In tema di delitti contro la P.A. trova applicazione la circostanza attenuante speciale, prevista per i fatti di particolare tenuità, quando il reato, valutato globalmente, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da cui è determinato.

Cass. pen. Sez. VI, 10/01/2017, n. 7439

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 319-ter c.p. della corruzione di atti giudiziari, si considera "atto giudiziario" quello funzionale ad un procedimento giudiziario e, pertanto, anche l'atto del funzionario collocato nella struttura dell'ufficio giudiziario che esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti.

Cass. pen. Sez. III Sent., 16/12/2016, n. 1464 (rv. 269360)

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato originariamente contestato il delitto di corruzione propria, venga condannato per il reato di corruzione impropria, qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di nuova qualificazione giuridica dello stesso fosse nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono. (Annulla con rinvio, App. Milano, 07/04/2016).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/12/2016, n. 4113 (rv. 269736)

Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis cod. pen., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a

retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico. (Fattispecie in cui l'imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l'esito di una prova selettiva mediante l'intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale). (Annulla con rinvio, App. Messina, 22/04/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 24/11/2016, n. 4459 (rv. 269612)

Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico ufficiale. (Dichiara inammissibile, App. Perugia, 29/05/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 24/11/2016, n. 4459 (rv. 269613)

Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva qualificato ai sensi dell'art. 319 cod. pen. la condotta di un medico penitenziario che, dietro il versamento di corrispettivo in denaro, predisponeva, a prescindere dalla reali condizioni di salute degli interessati, un quadro sanitario favorevole per taluni detenuti, anteponendone la visita e l'effettuazione degli accertamenti specialistici rispetto agli altri, in modo tale da favorirne il conseguimento dei benefici penitenziari). (Dichiara inammissibile, App. Perugia, 29/05/2015).

Cass. pen. Sez. VI, 23/11/2016, n. 11534

Rientra tra le facoltà del Giudice, secondo quanto previsto dall'art. 521 c.p.p., quella di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nell'imputazione. Il principio sancito dall'art. 521 c.p.p. deve trovare riscontro in quello contenuto nell'art. 597, comma 3, c.p.p., secondo il quale, può darsi al fatto una diversa qualificazione giuridica, anche nel caso di appello del solo imputato, fermo il divieto di reformatio in peius del trattamento sanzionatorio sempre che sia garantito l'esercizio del diritto di difesa evitando, pertanto, che la riqualificazione trasmodi in immutazione del fatto contestato, così da tradursi in un difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. Ciò posto, nessuna violazione del diritto di difesa è prospettabile nell'ipotesi in cui la Corte di appello, in parziale riforma di quella del Tribunale, abbia proceduto alla riqualificazione dell'originaria imputazione di cui all'art. 319-quater c.p. in quella di cui all'art. 346, comma 2, c.p. nei confronti di un uscire di un Comune che si era fatto consegnare denaro

da un privato col pretesto che la somma fosse necessaria per pagare un funzionario del Comune facendogli così ottenere quanto richiesto, atteso che il delitto di millantato credito (il quale, nell'assumere quale oggetto di tutela il prestigio della P.A., si fonda sullo specifico raggiro considerato nella fattispecie, costituito dal ricorso alla vanteria di ingerenze e pressioni presso funzionari), può semmai concorrere con il delitto di truffa, in quanto si accompagni un'ulteriore attivita` diretta all'induzione in errore del soggetto passivo, in vista di un ingiusto profitto con altrui danno, dovendosi escludere il concorso tra i due reati, essendo ipotizzabile sempre e comunque il delitto di millantato credito.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/11/2016, n. 11534 (rv. 269643)
La condanna per il delitto di millantato credito, a seguito della riqualificazione del fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 319 quater, cod. pen. per difetto della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'imputato, non integra la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto il profilo della subdola induzione della condotta dell'imputato rende prevedibile, in assenza della peculiare qualifica soggettiva, la possibile riqualificazione del fatto, senza perciò incidere in concreto sul diritto di difesa. (Rigetta, App. Milano, 08/06/2015).

Cass. pen. Sez. III Sent., 22/11/2016, n. 13200 (rv. 269487)
La contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio non costituisce elemento materiale della fattispecie di corruzione propria antecedente di cui all'art. 319 cod. proc. pen., ma ne qualifica il dolo, caratterizzando la finalità della condotta. (Fattispecie relativa alla dazione di una tessera per il rifornimento di carburante a prezzo scontato ad un funzionario di polizia, al fine di fargli compiere, attraverso l'accesso alla banca dati SDI, un'illecita acquisizione di dati personali riservati, in ordine alla quale è stata stabilita l'irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato, del fatto che tale accesso avesse dato risultati negativi, e che pertanto l'esito non fosse stato riferito al corruttore). (Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 05/05/2015).

Cass. pen. Sez. I Sent., 16/11/2016, n. 4902 (rv. 269387)
Nel delitto di corruzione, avente natura di reato plurisoggettivo a concorso necessario ed a struttura bilaterale, la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen. deve essere commisurata alla quota di prezzo o profitto attribuibile a ciascun concorrente nel reato, ivi compresi i soggetti "corrotti" e, nell'impossibilità di un'esatta quantificazione, deve essere imputata secondo i canoni della solidarietà interna fra i predetti concorrenti, ai sensi dell'art. 1298 cod. civ. (Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Genova, 26/11/2015).

Cass. pen. Sez. VI, 15/11/2016, n. 1082
Il criterio del danno-vantaggio non sempre consente, se isolatamente considerato nella sua nettezza e nella sua staticità, di individuare il reale disvalore di vicende che occupano la cd. "zona grigia", ovvero casi collocati al confine tra la concussione e l'induzione indebita. Il detto parametro, pertanto, deve essere opportunamente calibrato, all'esito di una puntuale ed approfondita valutazione in fatto, sulla specificità della vicenda concreta, tenendo conto di tutti i dati circostanziali, del complesso dei beni giuridici in gioco, dei principi e dei valori che governano lo specifico settore di disciplina. Tanto è imposto dalla natura proteiforme di

particolari situazioni, nelle quali l'extraneus, per effetto dell'abuso posto in essere dal pubblico agente, può contestualmente evitare un danno ingiusto ed acquisire un indebito vantaggio ovvero, pur di fronte ad un apparente vantaggio, subisce comunque una coartazione. Ne deriva che, per scongiurare mere presunzioni od inaffidabili automatismi, occorre apprezzare il registro comunicativo nei suoi contenuti sostanziali, rapportati logicamente all'insieme dei dati di fatto disponibili.

Cass. pen. Sez. VI, 15/11/2016, n. 53444

In tema di concussione e di differenza dalle fattispecie corruttive e dall'induzione indebita, non mancano casi in cui, per assicurare la corretta qualificazione giuridica del fatto come concussione piuttosto che come induzione indebita, non si può prescindere dal confronto e dal bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale: quello oggetto del male prospettato e quello la cui lesione consegue alla condotta determinata dall'altrui pressione. Può accadere, infatti, che il privato, nonostante abbia conseguito, prestando acquiescenza all'indebita richiesta del pubblico agente, un trattamento preferenziale, si sia venuto sostanzialmente a trovare in uno stato psicologico di vera e propria costrizione, assimilabile alla coazione morale di cui all'art. 54, comma 3, c.p., con conseguente decisiva incidenza negativa sulla sua libertà di autodeterminazione. (Nel caso di specie, la condotta costrittiva del ricorrente è stata desunta dalla radicale compressione della volontà negoziale della vittima, messa "con le spalle al muro", atteso che l'alternativa rispetto all'aborto illegale a titolo oneroso era quella di esporsi al rischio - palesato dal ricorrente - di un disvelamento dello stato di gravidanza con conseguente compromissione del rapporto con il partner, di reazioni da parte dei parenti e/o di impossibilità di abortire nel termine legale di 90 giorni).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/10/2016, n. 3606 (rv. 269350)

In tema di risarcimento del danno da reato, è legittima la pretesa risarcitoria dei danni subiti per l'incolpevole affidamento da parte del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo di diritti soggettivi, di cui la parte lesa ignori l'illegittimità. (Fattispecie di lottizzazione abusiva realizzata attraverso il rilascio di una concessione edilizia frutto di corruzione, nella quale la Corte ha ritenuto legittima la pretesa risarcitoria dei promissari acquirenti degli immobili costruiti nei confronti degli imputati e dell'ente territoriale che aveva emanato il provvedimento abilitativo per effetto della condotta delittuosa anche di soggetti che agivano formalmente per suo conto). (Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 26/05/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/10/2016, n. 3606 (rv. 269348)

Risponde di corruzione, e non di traffico di influenze illecite, colui che pone in essere un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto. (Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 26/05/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/10/2016, n. 3606 (rv. 269347)

In tema di corruzione, configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati

nell'an, nel quando o nel quomodo, si conformino all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. (Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 26/05/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/10/2016, n. 3606 (rv. 269345)
In materia edilizia, il reato di lottizzazione abusiva si configura nonostante il rilascio del provvedimento amministrativo abilitante quando l'atto autorizzativo è da ritenere sostanzialmente mancante in quanto frutto di un reato (nella specie un accordo corruttivo). (Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 26/05/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/10/2016, n. 3606 (rv. 269349)
Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili - "iure" proprio nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale - anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la legittimazione del W.W.F. a costituirsi parte civile e, conseguentemente, a ricorrere per cassazione ai fini civili, in un giudizio concernente il reato di lottizzazione abusiva, realizzato attraverso il rilascio di una concessione edilizia frutto di corruzione). (Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 26/05/2015).

Cass. pen. Sez. III Sent., 19/10/2016, n. 52378 (rv. 269661)
I reati di concussione e di corruzione differiscono tra loro sia per l'elemento della condotta, in quanto nella concussione l'agente deve avere determinato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziarne la volontà, mentre nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano paritario nella conclusione del patto criminoso - per cui l'evento della "datio" o della promessa, pur esistendo in entrambi i reati, ha fonti diverse -, sia per la struttura soggettiva, essendo la corruzione, a differenza della concussione, un reato necessariamente plurisoggettivo, sicché differente è anche la posizione del "solvens"; ne consegue che il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., è violato nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio con l'accusa di corruzione passiva, sia condannato per il reato di concussione. (Annulla in parte senza rinvio, App. Ancona, 03/03/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/10/2016, n. 54977 (rv. 268740)
Nel procedimento previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. il giudice non è vincolato alle richieste delle parti in tema di confisca, ma, ove le disattenda, deve indicare in modo adeguato le ragioni per le quali ha provveduto in termini difformi da quelli concordemente prospettati dal pubblico ministero e dal difensore, non potendosi estendere al punto relativo alla confisca le caratteristiche di sinteticità della motivazione tipiche delle sentenze di patteggiamento. (Annulla in parte con rinvio, G.i.p. Trib. Milano, 02/10/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/10/2016, n. 52321 (rv. 268520)
Per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, l'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell'induzione, non assume una valenza decisiva ai fini dell'esclusione della fattispecie di

corruzione, in quanto il requisito che caratterizza l'induzione indebita è la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato. (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 11/10/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/10/2016, n. 53436 (rv. 268792)
La distinzione tra il delitto di induzione indebita commesso mediante inganno e quello di truffa va individuata nel fatto che nella prima fattispecie il privato mantiene la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, accettando la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal pubblico agente, mentre nel reato di truffa la vittima viene indotta in errore circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa. (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 05/10/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/10/2016, n. 53436 (rv. 268791)
Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dalla corruzione, in quanto nel primo il pubblico funzionario pone in essere una condotta di prevaricazione, che può derivare anche dallo squilibrio di posizione tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ed il privato e l'indotto accede alla illecita pattuizione condizionato dal timore di subire un pregiudizio in conseguenza dell'esercizio dei poteri pubblicistici, mentre nel reato di corruzione le parti agiscono in posizione di parità e il privato si determina al pagamento per mero calcolo utilitaristico e non per timore. (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 05/10/2015).

Cass. pen. Sez. II Sent., 06/10/2016, n. 53001 (rv. 268541)
In tema di pene accessorie, la previsione di cui all'art. 37 cod. pen. secondo la quale la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, svolge una funzione residuale rispetto all'art. 29 cod. pen. ed è destinata ad operare nei soli casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non è normativamente predeterminata. (Fattispecie relativa ad applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici conseguente a condanna per induzione indebita consumata e tentata). (Rigetta, App. Palermo, 20/01/2016).

Tribunale Taranto Sez. II, 10/08/2016
Le condotte di costrizione e induzione che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui agli artt. 3l9 quater e 317 c.p., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012, non sono strutturalmente diverse da quelle che integravano la previgente unica fattispecie di concussione e si differenziano in relazione al mezzo usato dal pubblico agente per conseguire la dazione o la promessa di utilità. In particolare la costrizione consiste in una minaccia o intimidazione concretantesi in genere nella prospettazione di un male ingiusto che va ad incidere in misura grave sulla volontà del soggetto passivo, mentre l'induzione in forme più blande di pressione, caratterizzate da profili di persuasione, suggestione e fraudolenza.

Cass. pen. Sez. VI, 20/07/2016, n. 39462
In tema di reati, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio è stata la causa della

prestazione della utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/07/2016, n. 40237 (rv. 267634)
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l'unico reato, permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., con assorbimento della meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice. (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 12/05/2015).

Cass. pen. Sez. VI, 07/07/2016, n. 40237
In materia di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", integra il reato di cui all'art. 319 c.p., e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/06/2016, n. 40759 (rv. 268091)
Integra il reato di corruzione in atti giudiziari "ex" art. 319-ter cod.pen. la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste, e da questi accettata, affinchè con la sua falsa testimonianza favorisca una parte del processo penale. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale condotta integri il meno grave reato di intralcio alla giustizia, previsto dall'art.377 cod.pen., che è invece configurabile nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, volta al condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni, non sia accettata). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Roma, 21/04/2016).

Cass. pen. Sez. VI, 22/06/2016, n. 35271
Ai fini della configurabilità del tentativo di induzione indebita di cui all'art. 319-quater c.p., da ritenersi integrato quando l'evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente, non è necessario il perseguimento di un indebito vantaggio da parte dell'indotto, poiché tale elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della fattispecie consumata, in un'ottica interpretativa volta a giustificare adeguatamente, ai sensi dell'art. 27 Cost., la punibilità del privato.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/06/2016, n. 35271 (rv. 267986)
Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicchè il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di tentativo l'ipotesi in cui il soggetto passivo aveva denunciato la richiesta di denaro formulata dal pubblico ufficiale, consentendo anche la registrazione del colloquio nel corso del quale la richiesta veniva reiterata). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 14/07/2015).

Cass. pen. Sez. III Sent., 17/05/2016, n. 33049 (rv. 267400)

Non è configurabile il concorso del reato di violenza sessuale commesso mediante costrizione della vittima, previsto dal comma primo dell'art. 609 bis cod. pen., con quello di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., essendo logicamente incompatibile la condotta di "costrizione", di cui alla prima fattispecie, con quella di "induzione", prevista nella seconda. (Fattispecie di atti sessuali commessi dal cappellano del carcere con costrizione consistita in condotte repentine di toccamenti dei genitali e sfregamento del pene sul corpo dei detenuti e con abuso di autorità derivante dalla sua posizione). (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 16/04/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/05/2016, n. 39008 (rv. 268088)

Ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prova della dazione indebita assume una valenza indiziaria meno concludente nel caso in cui l'utilità sia corrisposta ad un terzo). (Annulla in parte senza rinvio, App. Firenze, 27/10/2015).

Cass. pen. Sez. VI, 07/04/2016, n. 19506

Pronunciandosi su un ricorso contro una sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la condanna nei confronti di due militari dell'Arma dei carabinieri per avere costretto alcuni cittadini cinesi, titolari di attività commerciali, alla dazione di somme di denaro variabili tra i 100 ed i 3.000 euro, per volta, la Corte di Cassazione - nel respingere la tesi difensiva secondo cui la dazione del denaro sarebbe avvenuta per scelta degli esercenti e per osservate modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, con l'obiettivo di voler conseguire il massimo guadagno con il minimo impiego di risorse, elargendo denaro alla vista di chi potesse loro nuocere -, ha affermato il principio secondo il quale corretta era stata la soluzione della Corte d'appello che aveva derubricato il fatto da concussione (art. 317 cod. pen.) ad induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.), nella identità dell'abuso perpetrato dal pubblico ufficiale e della dazione o promessa indebita finalizzata al conseguimento, ad opera del primo, di denaro o altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI, 05/04/2016, n. 19002

Pronunciandosi su un ricorso contro una sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la condanna nei confronti di un imputato per avere - in violazione dei suoi doveri di ufficio - accettato, quale medico ginecologo in servizio presso clinica convenzionata, denaro per concorrere a affidare un nascituro in via definitiva a terzi, la Corte di Cassazione - nel respingere la tesi difensiva secondo cui la Corte d'appello avrebbe errato nell'avere ravvisato il reato di corruzione trascurando che l'imputato non era in grado di mantenere la promessa, fatta alla partoriente, di far dare il bambino in adozione, mentre avrebbe dovuto qualificare la condotta come truffa, non perseguibile per mancanza di querela -, ha affermato il principio secondo il quale commette corruzione e non truffa il pubblico ufficiale che, per un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve denaro consegnatagli spontaneamente e non in conseguenza di artifici e raggiri.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/04/2016, n. 19002 (rv. 266933)
I reati di corruzione e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune la qualità del soggetto passivo e l'abuso da parte di questi della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nella corruzione colui che dà o promette non è vittima di un errore ed agisce su di un piano di parità con il pubblico ufficiale nel concludere un negozio giuridico illecito in danno della P.A., laddove, invece, nella truffa il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva qualificato come corruttiva la condotta dell'imputato che aveva accettato denaro per concorrere ad affidare un nascituro a terzi, facendo ricoverare la donna in una clinica convenzionata con la presenza della coppia destinataria del neonato). (Rigetta, App. Napoli, 02/04/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/03/2016, n. 39542 (rv. 268111)
Nel delitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo promesso ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti individuabile, non può essere disposta la confisca per equivalente, né il propedeutico sequestro preventivo, di altri beni nella disponibilità del soggetto pubblico. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 17/12/2014).

Cass. pen. Sez. VI, 15/03/2016, n. 18182
Integra il delitto previsto e punito dall'art. 319-quater c.p., e non anche la fattispecie di cui all'art. 317 c.p., la condotta del pubblico ufficiale che abusando della sua qualità di ispettore del lavoro, proponga al privato imprenditore il vantaggio costituito dall'omissione di controlli nei confronti delle imprese ad esso riconducibili, in cambio di incarichi professionali al figlio. La fattispecie di indebita induzione, invero, è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale, che lascia al destinatario un margine significativo di autodeterminazione, il quale, disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale; nella concussione, invece, la condotta del pubblico ufficiale, integrata da un abuso costrittivo attuato mediante violenza o minaccia, limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, il quale, senza ricevere alcun vantaggio, viene posto di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'utilità.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/03/2016, n. 9429 (rv. 267277)
Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore

condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come concussione la condotta di un militare della Guardia di Finanza, il quale aveva sistematicamente omesso di pagare consumazioni per sè e per familiari ed amici in alcuni esercizi commerciali, rimarcando la propria qualifica professionale ed alludendo a possibili controlli). (Rigetta, App. Bologna, 04/07/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/03/2016, n. 21740 (rv. 266923)
Il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio può essere integrato anche mediante il rilascio di un parere non vincolante, allorché esso assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa e, quindi, incida sul contenuto dell'atto finale. (Rigetta, App. Caltanissetta, 26/02/2015).

Cass. civ. Sez. Unite, 29/02/2016, n. 4004 (rv. 638596)
Il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato incolpato di corruzione in atti giudiziari può proseguire e condurre all'irrogazione della sanzione della rimozione anche dopo il giudicato penale di condanna con pena accessoria di estinzione del rapporto d'impiego, atteso che gli effetti della sanzione disciplinare permangono, mentre quelli della sanzione penale possono estinguersi per amnistia o riabilitazione. (Rigetta, Cons. Sup. Mag., 02/07/2014).

Cass. pen. Sez. VI, 26/02/2016, n. 23355
Al fine dell'integrazione del delitto di corruzione di cui all'art. 319 c.p., è necessario e sufficiente che l'atto contrario ai doveri del P.U. rientri nelle competenze dell'ufficio di appartenenza del corrotto, anche se non ricompreso nelle sue specifiche mansioni.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/02/2016, n. 23355 (rv. 267060)
Ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza che aveva ricondotto al reato di corruzione la condotta dell'imputato il quale, nella qualità di parlamentare della Repubblica e di leader di partito in sede locale, dietro la promessa di un compenso in denaro, aveva fornito informazioni privilegiate relative a tre gare di appalto, in relazione alle quali non svolgeva alcun ruolo, e si era impegnato ad esercitare pressioni al fine di assicurarne l'aggiudicazione alle società riconducibili al proprio dante causa). (Annulla senza rinvio, App. Potenza, 11/12/2014).

Cass. pen. Sez. VI, 24/02/2016, n. 9438
I commessi presso gli uffici giudiziari non ricoprono la qualità di incaricati di pubblico servizio, in quanto svolgono ordinariamente mere attività esecutive (nella specie, in applicazione di tale

principio, la corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità per il delitto di corruzione del commesso, incaricato di trasportare e consegnare i fascicoli di ufficio, che, dietro retribuzione, forniva ad avvocati informazioni e notizie sui provvedimenti emessi, rilasciava copie informali degli atti d'ufficio, garantiva la c.d. prenotazione delle udienze).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/02/2016, n. 15959 (rv. 266735)
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio. (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 23/06/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/02/2016, n. 7731 (rv. 266543)
In tema di corruzione, non configura "atto di ufficio" la condotta commessa "in occasione" dell'ufficio che non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti di un amministratore comunale che aveva redatto ricorsi amministrativi, nell'interesse di privati, finalizzati all'annullamento di sanzioni irrogate da altri funzionari comunali, ritenendo tale attività del tutto estranea alle competenze funzionali del suo ufficio). (Annulla senza rinvio, App. Venezia, 20/04/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/02/2016, n. 11442 (rv. 266359)
In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, qualora il reato presupposto sia quello di corruzione e alla promessa faccia seguito la dazione, è a tale ultimo momento che deve farsi riferimento ai fini del calcolo della prescrizione dell'illecito amministrativo, trattandosi del momento in cui si verifica la consumazione del reato. (Rigetta, App. Milano, 19/02/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/02/2016, n. 8211 (rv. 266510)
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorchè non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio. (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Roma, 10/11/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/02/2016, n. 8211 (rv. 266509)
In tema di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (Fattispecie in cui la Corte ha fatto riferimento alla esigenza che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano

all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro). (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Roma, 10/11/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/02/2016, n. 18707 (rv. 266991)

In tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto alla nozione di "altre utilità", la "raccomandazione" dell'imputato, data in cambio del sistematico asservimento della pubblica funzione ad interessi privati, ad un parlamentare - che, a sua volta, aveva interceduto presso un ministro - per il conferimento di un importante incarico di dirigenza pubblica, poi effettivamente conseguito). (Rigetta, App. Roma, 28/01/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/02/2016, n. 18707 (rv. 266992)

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la circostanza aggravante prevista dall'art. 319 bis cod. pen., relativa alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione a cui il pubblico ufficiale appartiene, è configurabile anche nel caso in cui la stipula dell'atto negoziale non si verifichi, essendo necessario solo il collegamento finalistico tra il fatto di corruzione e la futura, possibile, conclusione del
contratto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato la circostanza aggravante in relazione ad un accordo corruttivo avente come obiettivo la stipula di un contratto, poi non stipulato, che avrebbe dovuto riprodurre un precedente negozio, nel frattempo caducato per decisione dell'autorità amministrativa). (Rigetta, App. Roma, 28/01/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/02/2016, n. 6677 (rv. 267187)

Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge. (Fattispecie in cui l'indagato, in qualità di Presidente della Commissione medica di verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva ricevuto somme di denaro da un medico legale per far ottenere benefici pensionistici ai suoi pazienti. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, per escludere il reato, la circostanza che, trattandosi di persone affette da gravi patologie, sarebbero stati comunque riconosciuti loro i benefici richiesti). (Rigetta, Trib. lib. Torino, 13/10/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/02/2016, n. 8070 (rv. 266314)

Non può essere riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio al commesso di tribunale, in quanto questi espleta normalmente mansioni meramente esecutive. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di corruzione nei confronti di alcuni commessi che, senza essere concretamente inseriti - anche solo di fatto - nell'assetto organizzativo dell'ufficio, avevano svolto, in cambio di somme di denaro, attività in favore di alcuni difensori, rilasciando copie informali e comunicando il contenuto di atti e provvedimenti del giudice, anche prima del loro deposito). (Rigetta, G.u.p. Trib. Napoli, 28/05/2015).

Cass. pen. Sez. VI, 29/01/2016, n. 6659

Il delitto di concussione differisce dal delitto di induzione indebita non solo per la maggiore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dal soggetto qualificato, ma anche per la tipologia del danno prospettato, il quale si atteggia quale danno ingiusto nel delitto di concussione, laddove risulta conforme alle previsioni normative in quello di induzione indebita.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/01/2016, n. 5264 (rv. 265842)

Il delitto di corruzione in atti giudiziari si consuma con l'accettazione della promessa di denaro o di altra utilità da parte del pubblico ufficiale indipendentemente dalla realizzazione del vantaggio perseguito dal corruttore e dalla legittimità dell'atto richiesto al pubblico ufficiale purché lo stesso risulti, comunque, confluente in un atto giudiziario destinato ad incidere negativamente sulla sfera giuridica di un terzo. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 10/03/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/01/2016, n. 8044 (rv. 266116)

La circostanza aggravante prevista dall'art. 319-bis cod. pen., relativa all'ipotesi in cui la corruzione abbia ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, ricorre quando la P.A. è direttamente parte del contratto ovvero quando vi è un suo interesse per un contratto che, pur stipulato da terzi, attiene alla tutela di beni cui l'amministrazione è preposta, sempre che il fatto corruttivo incida sulla scelta di concludere il negozio, sul tipo di contratto perfezionato, sul contenuto delle pattuizioni, sulla scelta del contraente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato l'aggravante in relazione ad un fatto corruttivo che aveva prodotto un assetto contrattuale, cui l'amministrazione era interessata, con riguardo al rinnovo di un contratto di appalto e alla stipula di un nuovo subappalto). (Rigetta in parte, App. Milano, 09/02/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/01/2016, n. 8044 (rv. 266117)

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la confisca per equivalente può essere disposta, nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, solo nei limiti del valore corrispondente al prezzo da questi concretamente conseguito, e non anche in relazione al prezzo promesso ma non materialmente percepito. (Rigetta in parte, App. Milano, 17/10/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/01/2016, n. 6846 (rv. 265901)
Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicchè il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. (Nella specie, la Corte ha qualificato in termini di tentativo un'ipotesi in cui il soggetto passivo aveva sporto querela, in tal modo manifestando la volontà di resistere all'induzione). (Rigetta, App. Roma, 07/04/2015).

Cass. pen. Sez. VI, 04/12/2015, n. 4895
La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la erronea qualificazione del fatto contenuta nella sentenza di patteggiamento, è soggetta a limiti rigorosi, in considerazione della natura di tale procedimento speciale e dello scopo del controllo affidato al giudice. L'impugnabilità per erronea qualificazione del fatto, in particolare, deve essere limitata ai casi in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea; di talché la ricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento è ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, ovvero quando sussiste realmente la eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Nella specie il ricorso proposto dal prevenuto si pone al di fuori del campo della denunciata violazione di legge, con la conseguenza che l'impugnazione è inammissibile).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/11/2015, n. 3043 (rv. 265619)
In tema di corruzione, l'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190) ha natura di reato eventualmente permanente se le dazioni indebite sono plurime e trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante dell'asservimento della funzione pubblica. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato in termini di corruzione per l'esercizio della funzione la condotta di un indagato che aveva stabilmente asservito le proprie funzioni di consigliere comunale, nonché di presidente e vicepresidente di commissioni comunali, agli scopi di società cooperative facenti capo ad altro coindagato). (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Roma, 16/07/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/09/2015, n. 44698 (rv. 265359)
In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva configurato la circostanza aggravante in

relazione ai reati di abuso d'ufficio, falso ideologico e corruzione, limitandosi a fare riferimento ad un accordo di natura collusiva tra l'indagato, considerato appartenente con ruolo apicale ad un'associazione di stampo mafioso, ed alcuni pubblici ufficiali). (Rigetta in parte, Trib. lib. Reggio Calabria, 06/02/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/09/2015, n. 50065 (rv. 265750)

Il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen. con riguardo alla condotta di due dipendenti della Agenzia delle Entrate che, abusando della loro qualità di verificatori, avevano, nel corso di una verifica fiscale presso un esercizio commerciale, dapprima prospettato al titolare l'applicazione di significative sanzioni economiche e, successivamente, sempre nell'ambito di una situazione di squilibrio tra le parti, lo avevano indotto a farsi promettere e consegnare una somma di denaro per omettere la trasmissione delle segnalazioni relative alla irregolarità riscontrare alle competenti autorità). (Dichiara inammissibile, App. Roma, 10/10/2014).

Cass. pen. Sez. VI, 17/09/2015, n. 49275

In tema di induzione indebita, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione-della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi argini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione indebita, poiché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.

Cass. pen. Sez. VI, 17/09/2015, n. 49275

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., si differenzia da quello di concussione previsto dall'art. 317 c.p. in quanto la condotta persuasiva che lo caratterizza ha un valore condizionante più tenue rispetto a quella costrittiva tipica del secondo delitto.

Cass. pen. Sez. VI, 23/07/2015, n. 33765

Pronunciandosi su una vicenda in cui il G.I.P. del Tribunale, nell'applicare all'imputato la pena concordata tra le parti in sede di patteggiamento, aveva disposto contestualmente la confisca del denaro, dei beni, ed ogni altra utilità di cui l'imputato risultasse titolare anche per interposta persona fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00 quale prezzo del reato di corruzione da lui commesso, la Cassazione, - nel respingere la tesi difensiva secondo cui la prospettiva secondo la quale la confisca sarebbe destinata a beni dei quali l'imputato acquisirà la disponibilità disattenderebbe il parametro della pertinenzialità al reato del profitto, rimanendo vaga ed incerta l'effettività applicativa della misura, apparendo una sorta di delega in bianco al soggetto

che dovrebbe eseguirla -, ha affermato che, in tema di confisca per equivalente non è necessaria la specifica individuazione dei beni oggetto di ablazione, atteso che, accertato il profitto o il prezzo del reato per il quale essa è consentita, la confisca potrà avere ad oggetto non solo beni già individuati nella disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità si rinvengano o comunque entrino successivamente al provvedimento di confisca, fino alla concorrenza dell'importo determinato.

Cass. pen. Sez. VI, 23/07/2015, n. 42607
Il criterio distintivo tra la concussione, di cui all'art. 317 c.p., e l'induzione indebita, di cui all'art. 319 quater c.p., va individuato nel mezzo usato per la realizzazione dell'evento: nel primo caso è rappresentato dalla minaccia, anche implicita, da parte del pubblico ufficiale di un danno ingiusto nel secondo, invece, nella persuasione della persona offesa a dare o promettere qualcosa al fine di evitare un male peggiore.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/07/2015, n. 46071 (rv. 265351)
Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen., si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato in termini di tentativo un'ipotesi in cui il soggetto passivo, prima ancora di promettere la prestazione richiestagli, aveva concretamente manifestato la volontà di resistere all'induzione, registrando i colloqui avuti con un intermediario del pubblico ufficiale e presentando denuncia ai Carabinieri). (Annulla in parte con rinvio, App. Potenza, 20/11/2014).

Cass. pen. Sez. VI, 15/07/2015, n. 39434
E' configurabile in delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater c.p., e non la meno grave ipotesi di truffa, quando l'indotto finisca col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione proveniente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, pur essendo consapevole del carattere non dovuto della stessa per conseguire un'utilità personale.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/07/2015, n. 33226 (rv. 264941)
In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica solo con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall'illecito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avente ad oggetto somme di denaro considerate profitto derivante dal reato di corruzione e quantificate facendo riferimento non già al vantaggio consistito nella realizzazione di un impianto di energia alternativa illecitamente autorizzato per effetto dell'accordo corruttivo, ma alle somme liquidate alla società a seguito della erogazione di energia elettrica in base alla convenzione successivamente stipulata con l'ente gestore. (Conf. sent. n. 33227 del 2015 non massimata). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Ancona, 03/03/2015).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/05/2015, n. 23682 (rv. 263842)

È suscettibile di revisione, a norma dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto di corruzione, posta l'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare il predetto reato in assenza dell'attività coordinata del corruttore e del corrotto. (Conf. sent. n. 23683 del 2015, non mass.). (Annulla senza rinvio, App. Milano, 25/09/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/05/2015, n. 32594 (rv. 264424)

Nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dalla predetta l. n. 190 - della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come induzione indebita le condotte di un carabiniere che si era fatto consegnare delle somme di danaro, in un caso, dalla persona cui poche ore prima aveva contestato una violazione del codice della strada con sequestro amministrativo del veicolo, ed alla quale aveva prospettato l'opportunità di evitare, in tal modo, ulteriori controlli stradali nella zona; e, nell'altro caso, da un cittadino extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, in cambio del rilascio di una formale dichiarazione di ospitalità sottoscritta da un terzo, al fine di non dare impulso all'attivazione della procedura di espulsione). (Annulla in parte senza rinvio, App. Bologna, 01/04/2014).

Corte d'Appello Lecce Taranto, 08/05/2015

Si configura il delitto di corruzione impropria nella condotta del dipendente di un ente concessionario di pubblico servizio di esazione tributi, che, mediante sollecito telefonico al collega preposto presso un ufficio pubblico al disbrigo di pratiche per rimborsi fiscali, favoriva lo "sblocco" delle stesse.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/05/2015, n. 36676 (rv. 264579)

Va annullata con rinvio la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.u.p. all'esito dell'udienza preliminare con riferimento all'imputazione elevata dal pubblico ministero, qualora i medesimi fatti siano diversamente qualificabili in altra ipotesi di reato per la quale sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio, dal momento che il giudice, nell'assumere i provvedimenti conclusivi di cui all'art. 424 cod. proc. pen., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica. (Fattispecie in cui il G.u.p., esclusa la sussumibilità dei fatti nel reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., aveva emesso la sentenza di non luogo a procedere benché l'ipotesi potesse essere qualificata come delitto di abuso di ufficio). (Annulla con rinvio, Gip Trib. Roma, 14/11/2014).

Cass. pen. Sez. II Sent., 05/05/2015, n. 23019 (rv. 264278)
In tema di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli; ne consegue che non è sufficiente ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una coercizione psicologica cogente in capo al soggetto passivo. (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 16/07/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 30/04/2015, n. 32600 (rv. 264475)
È abnorme il provvedimento con cui il tribunale, rilevando all'esito dell'istruttoria dibattimentale la configurabilità di fatti ulteriori rispetto a quelli contestati nell'imputazione, dispone, in applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M., qualora non emerga, dall'ordinanza, che il fatto originariamente contestato si sia svolto in tempi, in luoghi o con modalità difformi a quelle descritte nell'imputazione, perchè tale vicenda si inscrive nel paradigma del fatto nuovo o del reato concorrente e non in quello del fatto doveroso. (Fattispecie in cui il giudice di merito, a fronte della contestazione del reato di corruzione avente ad oggetto la dazione di una somma di denaro in cambio dell'importazione illegale in Italia di un'ingente quantitativo di valuta, e ritenendo invece che il compenso illecito era costituito dalla promessa di versare ulteriori importi a terzi, mentre l'erogazione della somma indicata nell'imputazione era da qualificare con un rimborso spese, aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. ex art. 521 cod. proc. pen., senza pronunciare sentenza sul merito della regiudicanda). (Annulla senza rinvio, G.u.p. Trib. Roma, 07/05/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/04/2015, n. 24535 (rv. 264124)
È configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale, sia nel caso in cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolve in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato immune da vizi l'ordinanza del Tribunale del riesame cha aveva ritenuto sussistente il concorso eventuale in corruzione in relazione all'attività di intermediazione svolta da persona estranea alla P.A., e consistita nell'avere assunto stabilmente una funzione di collegamento tra il pubblico ufficiale, suo diretto referente, ed il privato, dal quale aveva percepito una remunerazione mensile per tale ragione e quale corrispettivo delle condotte contrarie ai doveri d'ufficio commesse dal pubblico ufficiale). (Rigetta in parte, Trib. lib. Roma, 17/12/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/04/2015, n. 17655 (rv. 263657)
La condotta del pubblico ufficiale che, simulando l'esistenza di una situazione di pericolo immaginario per la vittima, induce la stessa a remunerarlo per ottenere la sua "protezione" non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., stante la mancanza della condizione di assoggettamento della persona offesa all'esercizio

di una potestà altrui, bensì il delitto di truffa aggravata, prevista a norma degli artt. 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, cod. pen. (Annulla in p.te con rinvio,App.Cagliari,sez.dist.Sassari, 06/03/2014).

Cass. pen. Sez. III, 25/03/2015, n. 27554
La violenza sessuale commessa dal P.U. mediante abuso di qualità o poteri concorre con il reato di concussione, purché ricorrano gli elementi costitutivi di quest'ultimo, non apparendo sufficiente, a tal fine, il generico esercizio di autorità o influenza del soggetto pubblico nei confronti del privato. Alla luce delle novità introdotte con L. n. 190 del 2012, è necessario, quindi, stabilire se tale condotta tipica sia stata di costrizione o d'induzione, con conseguente configurabilità del reato di concussione o di quello di "induzione indebita".

Cass. pen. Sez. III Sent., 18/03/2015, n. 9442 (rv. 266451)
Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto può concorrere con il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, trattandosi di reati diversi sia nei beni giuridici tutelati, sia nella struttura delle condotte costitutive, poichè mentre l'abuso insito nella induzione indebita va riferito al soggetto agente, quello insito nel delitto di violenza sessuale va correlato alla vittima, ferma restando quale elemento comune una condotta induttiva di tipo approfittatrice tale da condizionare - seppure al di fuori di condotte violente, minacciose o costrittive - la volontà del soggetto passivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ravvisato il concorso di reati in una fattispecie di induzione di cittadina extracomunitaria a prestazioni sessuali, perpetrata da Carabiniere mediante abuso della situazione di "metus" determinatasi anche per effetto della prospettazione della possibilità di rilevare l'irregolare posizione della vittima sul territorio nazionale). (Annulla in parte con rinvio, App. Genova, 22/10/2013).

Cass. pen. Sez. III, 18/03/2015, n. 9442
Il delitto di induzione indebita può concorrere con il reato di violenza sessuale per induzione, essendo diversi i beni giuridici protetti e, soprattutto, differenti sul piano strutturale le condotte poste in essere in quanto, mentre l'abuso, insito nel delitto di induzione indebita, va riferito al soggetto agente, quello insito nel delitto di violenza sessuale va riferito al soggetto passivo del reato.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/03/2015, n. 22526 (rv. 263770)
I reati di concussione o di induzione indebita sono configurabili anche se il destinatario della pressione abusiva sia un altro pubblico ufficiale, ma, in tal casi, l'effetto coartante o induttivo sulla libertà di autodeterminazione deve essere apprezzato con particolare prudenza, in considerazione dell'elevato grado di resistenza che ci si aspetta dal soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, il quale, secondo la fisiologica dinamica dello specifico rapporto intersoggettivo, deve rendere recessiva la forza intimidatrice o persuasiva di cui è oggetto. (Rigetta, App. Milano, 18/07/2014).

Cass. pen. Sez. VI, 10/03/2015, n. 22526

Pronunciandosi sulla nota vicenda che aveva visto quale protagonista l'ex Premier, accusato di concussione per aver indebitamente fatto pressioni su un funzionario di polizia per ottenere l'affidamento di una minore ad un consigliere comunale, spacciandola come nipote di un noto politico egiziano, la Corte di Cassazione, ha chiarito che non è la mera posizione sovraordinata e di supremazia, sempre connaturata alla qualifica di pubblico
ufficiale in ragione della qualità rivestita o della funzione svolta, a integrare il delitto di concussione soltanto perché la controparte, per motivazioni a se interne, venga comunque ad avvertire uno state di soggezione, ciò perché, ai fini dell'integrazione di tale illecito, è necessario che la condotta abusiva del pubblico ufficiale divenga positivamente concreta, nel senso che la vittima deve essere posta nella condizione di percepirne l'effettiva portata intimidatoria e costrittiva, idonea a ingenerare in lei il timore di un danno contra ius, in caso di mancata adesione alla richiesta d'indebito che gli viene rivolta.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/02/2015, n. 8963 (rv. 262503)
In relazione al delitto di induzione indebita previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio conseguito o conseguibile risulta integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male ingiusto. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 10/11/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 29/01/2015, n. 8989 (rv. 262798)
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 346, comma secondo cod. pen. è irrilevante che il pubblico ufficiale abbia o meno emesso il provvedimento per il quale l'agente ha promesso il suo interessamento, in quanto il millantato credito si consuma già nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilità con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, apprestando una tutela penale anticipata rispetto alle diverse ipotesi corruttive previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen., configurabili quando la remunerazione sia effettivamente destinata al pubblico ufficiale, al fine di condizionarne l'attività. (Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria, 22/05/2014).

Cass. pen. Sez. V Sent., 16/01/2015, n. 15951 (rv. 263266)
In tema di responsabilità da reato degli enti, la sanzione della confisca del profitto può essere disposta a condizione che il reato presupposto sia stato consumato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001, essendo, invece, irrilevante che il profitto sia stato conseguito da parte del destinatario della sanzione in un momento precedente alla commissione del reato e alla entrata in vigore della legge. (Fattispecie in tema di corruzione consumatasi in data successiva alla entrata in vigore del D.Lgs n. 231 del 2001, con profitto, tuttavia, conseguito precedentemente). (Annulla in parte senza rinvio, App. Genova, 31/01/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/01/2015, n. 8935 (rv. 262497)

Il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio può essere integrato anche mediante il rilascio di un parere non vincolante allorché esso assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa, e quindi incida sul contenuto dell'atto finale. (Rigetta, App. Caltanissetta, 14/11/2013)

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/01/2015, n. 8936 (rv. 262620)
Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di appello in ragione della mancata acquisizione di una prova documentale in astratto fondamentale per valutare se la condotta abusiva posta in essere da un pubblico ufficiale per conseguire una somma di denaro da un privato implicasse comunque la successiva realizzazione di un indebito tornaconto per quest'ultimo, e quindi se fosse ravvisabile un fatto di concussione o, invece, di induzione indebita). (Annulla con rinvio, App. Roma, 30/01/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/12/2014, n. 29311 (rv. 264082)
La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, nella sua forma agevolativa, è configurabile anche quando lo scopo di favorire il gruppo criminale costituisce un movente solo concorrente dell'azione criminosa, mentre non è sufficiente che il risultato di vantaggio per la cosca si ponga esclusivamente come una conseguenza accettata della condotta. (Nella specie, relativa al delitto di corruzione contestato ad un sottufficiale dei Carabinieri per aver rivelato notizie su indagini in corso e aver prestato consulenze su come eludere queste ultime, a fronte della dazione di danaro ed altri beni, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva motivato la sussistenza dell'aggravante sulla sola base della consapevolezza, in capo all'agente, della caratura criminale del suo interlocutore). (Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 24/01/2014)

Cass. pen. Sez. II Sent., 02/12/2014, n. 5723 (rv. 262279)
In caso di successione di leggi penali nel tempo, all'individuazione della "lex mitior" deve procedersi attraverso una valutazione in concreto della pena da infliggere, senza però considerare gli effetti di quegli istituti, come l'indulto, che intervengono nella fase esecutiva e costituiscono, pertanto, un "posterius" rispetto al momento di determinazione della sanzione. (Fattispecie relativa ad una pluralità di fatti di concussione in continuazione, commessi tra l'aprile 2004 ed il giugno 2006, nella quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che nell'individuazione sia della violazione più grave sia della "lex mitior" considerava irrilevante la circostanza che per taluni dei fatti avrebbe operato la riduzione per l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006). (Rigetta, App. Torino, 09/05/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/12/2014, n. 1 (rv. 262919)
Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione, sebbene non abbia rilevanza l'individuazione dell'identità del funzionario corrotto, che può restare ignoto, è però indispensabile che non

sussistano dubbi circa l'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nel fatto di corruzione, né la semplice consegna "sine titulo" di ingenti somme di denaro ad un intermediario è sufficiente ad affermare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi, che si sia consumato un episodio di corruzione, ben potendo tale condotta integrare alternativamente altri reati. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Milano, 04/07/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/11/2014, n. 50078 (rv. 261540)
Il delitto di millantato credito, al pari di quello di corruzione, si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione e ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la consegna del bene, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, il giudice territorialmente competente va individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta la dazione. (Dichiara competenza, Trib. lib. Venezia, 02/07/2014).

Cass. pen. Sez. II Sent., 27/11/2014, n. 2488 (rv. 261853)
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato, il giudice deve valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto, non essendovi ragioni per cui durante la fase cautelare possa giustificarsi un sequestro avente ad oggetto beni per un valore eccedente il "quantum" di profitto o prezzo del reato risultante dai dati disponibili al momento di applicazione della misura. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Palermo, 23/06/2014).

Cass. pen. Sez. VII Ord., 12/11/2014, n. 50482 (rv. 261200)
L'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, le quali costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto integrato il delitto di concussione in relazione alla condotta del direttore generale di un'agenzia territoriale di edilizia residenziale,il quale aveva richiesto ed ottenuto da alcuni imprenditori, legati da rapporti contrattuali con la predetta agenzia, versamenti di somme di danaro e acquisti di quadri, a prezzi maggiorati, presso la galleria d'arte gestita dalla moglie con la minaccia, in caso contrario, di interrompere detti rapporti o di ritardare i pagamenti). (Dichiara inammissibile, G.u.p. Trib. Verona, 19/04/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/10/2014, n. 45847 (rv. 260822)
In tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente, a nulla rilevando, inoltre, che lo stesso venga corrisposto a distanza di tempo dall'accordo corruttivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza del delitto di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. con riferimento alla condotta di corresponsione nel 2011, da parte

dell'amministratore di una società operante nel settore del lavori stradali, della somma di Euro 30.000 al gruppo sportivo dei vigili urbani, gestito dal Comandante del corpo, in cambio dell'affidamento disposto nel 2009 da quest'ultimo - del servizio di ripristino della viabilità post-incidente all'interno del territorio comunale). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 12/05/2014).

Cass. pen. Sez. II Sent., 09/10/2014, n. 46401 (rv. 261048)
Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, il quale, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione impugnata laddove ha ravvisato gli estremi della concussione per costrizione nella condotta del tecnico comunale, che pretendeva dal gestore di uno stabilimento balneare, in cambio di una rapida regolarizzazione degli abusi edilizi, il conferimento dell'incarico professionale allo studio legale dei figli, revocando il precedente difensore di fiducia). (Rigetta, App. Genova, 12/04/2013).

Cass. pen. Sez. VI, 25/09/2014, n. 47271
La messa a disposizione, da parte del P.U., del proprio ufficio, corrisponde alla fattispecie tipizzata nel nuovo testo dell'art. 318 c.p. Tale condotta, peraltro, già rientrava nella previsione dell'art. 319 c.p. costituendo atto contrario ai doveri d'ufficio. Prevedendo, le due norme, la medesima pena massima, stante l'evidente continuità normativa tra le stesse, non assume alcuna rilevanza chiedersi se una condotta pregressa rientri nella previsione dell'una o dell'altra disposizione. Invero, i fatti di corruzione impropria, per atto conforme ai doveri d'ufficio, continuano ad essere penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 318 c.p., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, che, nella sua ampia previsione li ricomprende integralmente ampliando, la nuova norma, l'area di punibilità ad ogni fattispecie di monetizzazione del munus publicus, pur se sganciata da una logica di "formale sinallagmaticità".

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/09/2014, n. 49226 (rv. 261353)
In tema di corruzione, l'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), punendo genericamente la vendita della funzione, ha natura di reato di pericolo, mentre, invece, l'art. 319 cod. pen., perseguendo la compravendita di uno specifico atto d'ufficio, è un reato di danno. (Rigetta, Trib. lib. Venezia, 28/06/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/09/2014, n. 49226 (rv. 261355)
In tema di corruzione, l'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190) ha natura di reato eventualmente permanente se le dazioni indebite sono plurime e trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante dell'asservimento della funzione pubblica. (Rigetta, Trib. lib. Venezia, 28/06/2014).

Cass. pen. Sez. VI, 25/09/2014, n. 49226

La legge Severino (L. n. 190 del 2012), non ha eliminato l'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (nuovo art. 319 c.p.), il quale è però sanzionato in maniera più grave rispetto alla figura di reato di cui all'art. 318 c.p.. E anzi, la stessa collocazione topografica delle due norme, in rapporto di progressione sanzionatoria tra loro, evidenzia che alla luce della revisione normativa la previsione di base è appunto costituita dall'art. 318 c.p., la cui presenza infatti ha eliminato la necessità non solo di prevedere un'espressa sanzione per la corruzione collegata al compimento di atti dell'ufficio non contrari a legge ma anche di stabilire il compimento o meno di un atto dell'ufficio e la relativa natura, mentre il nuovo art. 319 c.p., contempla i casi di maggiore gravità, in cui il pubblico ufficiale omette o ritarda un atto di sua competenza o ne compie di addirittura contrari ai doveri d'ufficio, situazioni che come tali esigono una risposta più rigorosa da parte dell'ordinamento.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/09/2014, n. 47271 (rv. 260732)
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio. (In motivazione la Corte ha individuato un rapporto di progressione criminosa tra le due fattispecie incriminatrici). (Rigetta, Trib. lib. Venezia, 28/06/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/09/2014, n. 49226 (rv. 261352)
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, poichè, in tal caso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazioni eventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente. (Rigetta, Trib. lib. Venezia, 28/06/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/09/2014, n. 49226 (rv. 261354)
In tema di corruzione, la fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), è in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto a quella prevista dall'art. 318 cod. pen., in quanto mentre questa punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, la prima richiede, invece, un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio. (Rigetta, Trib. lib. Venezia, 28/06/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/09/2014, n. 43820 (rv. 260710)
Riveste la qualifica di pubblico ufficiale, il dipendente del concessionario Equitalia sud s.p.a. addetto ai rapporti con gli "Enti" al quale sono assegnati compiti istruttori e preparatori funzionali a dare un impulso determinante ai fini della adozione di provvedimenti finalizzati

all'utile esercizio dell'attività di riscossione dei tributi nei confronti di tali soggetti, in quanto il medesimo, attraverso l'attività svolta, partecipa alla formazione e manifestazione della volontà dell'ente di appartenenza. (Fattispecie in tema di corruzione propria). (Rigetta, Trib. lib. Roma, 29/04/2014).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/09/2014, n. 6056 (rv. 262332)

La minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del delitto di concussione nella condotta di un carabiniere che aveva ottenuto il versamento di ingenti somme di denaro minacciando un imprenditore di far fallire l'impresa, di arrestarlo o comunque di determinargli conseguenze gravemente pregiudizievoli a seguito della morte presso un cantiere di un lavoratore irregolarmente occupato, ma deceduto per cause naturali, ed aveva poi condizionato il corso delle indagini in favore del soggetto minacciato). (Annulla in parte con rinvio, App. Torino, 29/10/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/09/2014, n. 6056 (rv. 262333)

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorchè non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio. (Annulla in parte con rinvio, App. Torino, 29/10/2012).

Cass. pen. Sez. VI, 15/07/2014, n. 47014

Ove dalle proposte rivolte dai pubblici ufficiali anche le presunte vittime finiscano per ricevere un indebito vantaggio, il fatto dev'essere qualificato non come concussione ma come induzione indebita, in quanto la vittima accetta la proposta del pubblico ufficiale non per evitare un male ingiusto, ma per conseguire un vantaggio indebito. Nella vicenda alcuni ispettori della polizia municipale, ritenuti responsabili di una serie di episodi di concussione ai danni di negozianti ed esercenti, da cui ottenevano favori di vario genere in cambio di un più morbido trattamento nei loro confronti.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/07/2014, n. 47014 (rv. 261008)

Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita,

previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come induzione indebita la condotta di ispettori della polizia municipale che, prospettando ai relativi titolari il rischio di pagamento di sanzioni elevate ovvero di chiusura degli esercizi commerciali, in ragione di violazioni amministrative effettivamente riscontrate, avevano indotto i commercianti a fornire loro diverse utilità). (Annulla con rinvio, App. Palermo, 25/01/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/06/2014, n. 33881 (rv. 261406)

In tema di corruzione, l'elemento sinallagmatico della fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen. è integrato anche dalla mera disponibilità mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, ancorchè non specificamente individuati. (Fattispecie in cui è stato escluso che la cessione di modiche quantità di droga ad un funzionario di polizia potesse integrare la prova della sua disponibilità ad un generalizzato impegno a rivelare informazioni sulle indagini relative al contrasto del traffico degli stupefacenti). (Annulla in parte con rinvio, App. Trieste, 18/07/2012).

Cass. pen. Sez. VI, 13/06/2014, n. 25225

Si integra il delitto di concussione e non già di induzione indebita nella condotta dell'insegnante che minacci gli alunni di valutazioni insufficienti, ove non acquistino un libro di poesie, e, contestualmente, prometta la sufficienza a coloro che procedano all'acquisto.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/05/2014, n. 33845 (rv. 260174)

Non riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il dipendente comunale preposto ad inserire, nel sito internet del Comune, le pratiche edilizie già esaminate ed istruite dai funzionari addetti al settore, trattandosi dell'esercizio di una attività meramente esecutiva che esclude il possesso di specifiche competenze tecniche o informatiche, nonché priva del carattere dell'autonomia e della discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (Fattispecie in cui la Corte, per l'assenza di qualifiche pubblicistiche, ha annullato la sentenza di condanna per i reati di falso in certificazioni amministrative e induzione indebita a dare o promettere utilità). (Annulla in parte senza rinvio, App. Reggio Calabria, 28/06/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/05/2014, n. 39089 (rv. 260794)

È configurabile il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., quando la condotta dell'agente consiste nella persuasione, nella suggestione o nell'inganno, sempre che questi comportamenti presentino un valore condizionante più tenue - rispetto all'abuso costrittivo tipico della concussione - della libertà di autodeterminazione del destinatario, e che l'indotto finisca col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione pur essendo consapevole del carattere non dovuto della stessa, al fine di conseguire un tornaconto personale; si configura invece il delitto di truffa qualora l'attività ingannatoria, posta in essere dal pubblico

ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, riguardi la doverosità della dazione o della promessa, ed il privato non abbia la consapevolezza del carattere indebito delle stesse. (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 19/06/2013).

Cass. pen. Sez. III Sent., 07/05/2014, n. 37839 (rv. 261750)
Integra il delitto di concussione, come modificato dall'art. 1, comma 75, L. n. 190 del 2012, la condotta di due militari che, dopo aver accompagnato di notte in caserma due prostitute "per controlli", ottengono dalle donne prestazioni sessuali in cambio dell'immediato rilascio, prospettando loro - in caso contrario - il trattenimento fino al giorno successivo per il foto segnalamento. (Rigetta in parte, App. Milano, 20/09/2013).

Cass. pen. Sez. III Sent., 07/05/2014, n. 37839 (rv. 261751)
La circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61 n.9 cod. pen. non è compatibile con i reati di concussione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, in quanto l'abuso dei poteri, che lo integra, configura anche elemento costitutivo dei delitti di cui agli artt. 317 e 319 quater cod. pen. (Rigetta in parte, App. Milano, 20/09/2013).

Cass. pen. Sez. III, 07/05/2014, n. 37839
Integra il delitto di concussione aggravata, anziché quello di induzione indebita, la condotta di due carabinieri che ottengano prestazioni sessuali da due prostitute, dopo averle accompagnate in caserma per controlli, quale alternativa al loro trattenimento fino alla mattina successiva per procedere a fotosegnalamento. L'aggravante prevista dall'art. 61, n. 9, c.p., non è configurabile in relazione ai delitto di concussione e di induzione indebita, in quanto nella condotta di abuso (sia costrittivo che induttivo), contemplata dagli artt. 317 e 319-quater c.p., è già ricompresa la predetta aggravante.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/04/2014, n. 32246 (rv. 262075)
Ai fini della configurabilità del tentativo di induzione indebita di cui all'art. 319 quater cod. pen., da ritenersi integrato quando l'evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente, non è necessario il perseguimento di un indebito vantaggio da parte di quest'ultimo, poichè tale elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della fattispecie consumata, in un'ottica interpretativa volta a giustificare adeguatamente, ai sensi dell'art. 27 Cost., la punibilità del privato. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 19/12/2013).

Cass. pen. Sez. VI, 11/04/2014, n. 32246
La configurazione del tentativo di induzione indebita a norma dell'art. 319-quater c.p., non implica la necessità dell'ulteriore requisito costituito dal perseguimento di un indebito vantaggio da parte del privato. Sebbene tale elemento di natura extratestuale costituisca "il criterio di essenza" tipico della fattispecie induttiva, ovvero un elemento costitutivo imprescindibile e necessario nell'ottica della salvaguardia di una interpretazione del sistema di norme 317-319-quater c.p. costituzionalmente orientato che giustifichi la punibilità del privato, tale elemento tuttavia deve essere accertato solo nell'ipotesi di consumazione del reato di cuiall' art. 319-quater c.p., e non anche nell'ipotesi di tentativo, in cui il privato, pur disponendo di un margine

di autodeterminazione, ha mostrato comunque di resistere alle pressioni del pubblico ufficiale, non dando o non promettendo denaro o altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/04/2014, n. 41110 (rv. 260369)
Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 75, L. n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita il quale, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, e senza perseguire per sè alcun vantaggio indebito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove ha ravvisato gli estremi del reato di concussione con riferimento alla condotta di alcuni amministratori comunali, membri della commissione per l'assetto del territorio, che avevano chiesto ed ottenuto somme di danaro ed altre utilità da alcuni soggetti interessati alla definizione di pratiche urbanistiche, prospettando loro - in caso contrario - una valutazione sfavorevole o il rinvio dell'esame in commissione, in un contesto operativo di totale arbitrarietà, da essi instaurato e gestito, nel quale la fissazione e trattazione dei procedimenti avveniva senza il rispetto di alcun criterio logico né cronologico, e spesso anche senza alcuna preventiva istruttoria da parte degli uffici tecnici del comune). (Rigetta in parte, App. Firenze, 11/01/2012).

Cass. pen. Sez. VI, 10/04/2014, n. 41110
Il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/04/2014, n. 28978 (rv. 259823)
Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita il quale, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato (Nella specie la Corte ha ritenuto integrare la diversa fattispecie criminosa dell'induzione indebita la condotta dell'Ispettore Capo del Commissariato di P.S. che, esibendo il proprio tesserino di riconoscimento, induceva il titolare di un night club a non pretendere il pagamento di beni e servizi, realizzandosi un più tenue, seppur indebito, "condizionamento", in luogo della completa sopraffazione della altrui volontà). (Annulla in parte con rinvio, App. Ancona, 19/03/2012).

Tribunale Taranto, 25/03/2014
La mancanza di idonei accorgimenti strumentali a prevenire in futuro la commissione di reati della stessa specie di quelli precedentemente realizzati non consente di valutare positivamente

il modello organizzativo adottato ex novo dalla società ai fini della riduzione della applicanda sanzione pecuniaria ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/02/2014, n. 14017 (rv. 259457)
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la confisca per equivalente, come il prodromico sequestro preventivo, può essere disposta, nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, solo nei limiti del valore corrispondente al prezzo da questi concretamente conseguito, e non anche in relazione al prezzo promesso ma non materialmente percepito. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Frosinone, 17/04/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/02/2014, n. 9929 (rv. 259592)
Nel delitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo promesso ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti materialmente individuale (per esempio, perché rintracciato nelle mani del corruttore che si sta recando all'incontro con il corrotto per fargliene consegna), non é possibile la confisca per equivalente (né il propedeutico sequestro preventivo) di altri beni nella disponibilità del pubblico agente perché l'adozione del provvedimento ablatorio deriverebbe, in tal caso, da un'esegesi dell'art. 322 ter cod. pen., irrispettosa del principio di determinatezza della fattispecie penale e darebbe luogo ad una 'sanzionè sproporzionata rispetto alla 'ratiò della disposizione. (Annulla senza rinvio, Trib. Agrigento, 10/06/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/02/2014, n. 9929 (rv. 259593)
Nel delitto di corruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile l'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia stato effettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione é giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita. (Annulla senza rinvio, Trib. Agrigento, 10/06/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/02/2014, n. 10604 (rv. 259896)
L'abuso della "qualità" da parte del pubblico ufficiale, che concorre ad integrare il reato di concussione, consiste in una strumentalizzazione della sua posizione di preminenza sul privato, posta in essere indipendentemente dalle sue specifiche competenze. (Fattispecie relativa alla richiesta di danaro per un soggiorno all'estero, formulata da un primario ospedaliero al rappresentante di un'azienda di prodotti medicali prospettandogli la possibilità di sfruttare la propria posizione, per incidere negativamente sui rapporti commerciali in essere tra l'azienda e l'ospedale). (Dichiara inammissibile, App. Torino, 04/12/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/02/2014, n. 48034 (rv. 261198)
L'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, le quali costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui

all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto integrato il delitto di concussione in relazione alla condotta di un carabiniere che aveva chiesto - ed in un caso ottenuto - a due imprenditori agricoli il versamento di somme di danaro, asseritamente destinate ad aiutare il figlio malato di un collega, con la "minaccia tacita" che, in caso contrario, avrebbe assunto iniziative vessatorie nei confronti loro e delle rispettive aziende). (Dichiara inammissibile, App. Lecce s.d. Taranto, 21/05/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/02/2014, n. 23354 (rv. 260533)

Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che il versamento di una somma consistente è un elemento fortemente sintomatico della necessità per il privato di incidere sulla formazione del provvedimento amministrativo). (Rigetta, App. Venezia, 28/03/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/02/2014, n. 23004 (rv. 259951)

La condotta di sollecitazione, punita dal comma quarto dell'art. 322 cod. pen., si distingue sia da quella di costrizione (cui fa riferimento l'art. 317 cod. pen., nel testo modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012) che da quella di induzione (che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 quater cod. pen, introdotta dalla medesima l. n. 190) in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente ravvisato la sussistenza del reato di cui al comma quarto dell'art. 322 cod. pen. con riferimento alla richiesta di danaro formulata tramite intermediario da un funzionario comunale ad un avvocato, la cui nomina era stata in precedenza caldeggiata dallo stesso funzionario al soggetto privato interessato ad una pratica cui l'agente era preposto quale responsabile del procedimento, e motivata anche con l'esigenza di percepire una retribuzione per la prestazione di una attività di supporto a quella svolta dal professionista in relazione all' "iter" amministrativo). (Rigetta, App. Venezia, 18/10/2012).

Cass. pen. Sez. I Sent., 29/01/2014, n. 12943 (rv. 260133)

Il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata

alla luce di tutte le sue implicazioni penali. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso che formulava "exceptio rei iudicatae" in relazione all'imputazione del delitto di collusione di militare della guardia di finanza per essere precedentemente intervenuta pronuncia assolutoria irrevocabile con riferimento al delitto di corruzione, contestato relativamente al medesimo fatto storico). (Annulla ai soli effetti civili, App. Perugia, 06/03/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/01/2014, n. 37475 (rv. 260793)

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione in relazione a reiterati pagamenti di piccole somme effettuati in favore di vari appartenenti alla Polizia di Stato - pur in assenza di esplicite richieste da parte di questi ultimi - da un imprenditore operante nel settore del trasporto di materiali al fine di evitare controlli pretestuosi ed assillanti dei propri mezzi, dopo che uno degli operanti, nel corso di un incontro, gli aveva fatto capire che "pagando qualcosa" avrebbe potuto rendere i controlli "meno pressanti"). (Dichiara inammissibile, App. L'Aquila, 19/04/2012).

Cass. pen. Sez. V Sent., 17/12/2013, n. 8426 (rv. 258988)

Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, quando la somma pattuita è effettivamente corrisposta, ma il delitto non è configurabile per difetto dell'elemento psicologico in capo al pubblico ufficiale, la strutturale unitarietà della fattispecie impedisce di ritenere tipico anche il fatto del concorrente necessario che, quindi, non può essere punito nemmeno a titolo di tentativo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, nella fattispecie, siccome il provvedimento giudiziario che il pubblico ufficiale avrebbe dovuto illecitamente condizionare era stato, al momento della conclusione dell'accordo corruttivo, già compiuto, si versava inoltre nell'ipotesi di reato impossibile). (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 12/12/2012).

Cass. pen. Sez. II Sent., 12/11/2013, n. 8339 (rv. 258787)

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 322 ter cod. pen., il profitto del reato è costituito dal vantaggio economico, già conseguito dall'imputato e di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, calcolato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo disposto nell'ambito di un procedimento per truffa aggravata e corruzione, connesse alla realizzazione di un parcheggio pubblico in "project financing" - che aveva considerato come profitto del reato anche utilità prospettiche e non ancora acquisite, determinate sulla base delle previsioni degli utili, che nell'arco temporale di oltre tre decenni sarebbero stati tratti dalla gestione economica del parcheggio medesimo). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Bari, 09/04/2013).

Cass. pen. Sez. IV Sent., 08/11/2013, n. 7597 (rv. 259126)

In tema di concussione, l'espressione "altra utilità" ricomprende qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale un vantaggio giuridicamente apprezzabile, non necessariamente economico. (Fattispecie in cui l'utilità è stata riconosciuta nell'apprezzamento e nel consenso ottenuti dal direttore generale dell'Asl per l'apertura di una sala operatoria, che avrebbe consentito all'utenza locale di non spostarsi in altre sedi, così evidenziandosi la sua capacità manageriale e la sua efficienza). (Annulla in parte con rinvio, App. Catanzaro, 10/05/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/11/2013, n. 5496 (rv. 259055)
Il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater cod. pen., è caratterizzato, sotto il profilo oggettivo, da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un indebito vantaggio per lo stesso, distinguendosi da quello di concussione, il quale si configura quando la condotta del pubblico ufficiale limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato a norma dell'art. 319 quater cod. pen. la condotta di un ispettore del lavoro dell'ASL che, nel corso di una verifica presso un autolavaggio, aveva prospettato al titolare dell'esercizio di "risolvere" i problemi derivanti dalle irregolarità riscontrate in cambio della dazione di denaro ed altre utilità). (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 13/12/2012).

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228
Il delitto di induzione indebita nella forma tentata si differenzia dal delitto di istigazione alla corruzione attiva perché, mentre quest'ultimo implica un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, il primo presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione (che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori).

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228
E' il vantaggio indebito che, al pari della minaccia tipizzante la concussione, assurge a rango di "criterio di essenza" della fattispecie induttiva, il che giustifica la punibilità dell'indotto. Il disvalore della condotta dell'indotto deve essere ravvisato piu che nella mancata resistenza all'abuso esercitato dal pubblico agente, nel fatto di avere approfittato di tale abuso per perseguire un proprio vantaggio ingiusto.

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/10/2013, n. 12228 (rv. 258473)
Sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma. (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 04/10/2011).

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228

Il delitto di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie dei delitti di corruzione, in quanto i primi illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea (a seconda dei contenuti che assume) a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti.

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228
Il reato di cui all'art. 319-quater c.p. è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, che presta acquiescenza alla richiesta nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale.

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228
Il reato di cui all'art. 317 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o - più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione; nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita (la c.d. "zona grigia" dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti.

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/10/2013, n. 12228 (rv. 258475)
Il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con

più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori. (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 04/10/2011).

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/10/2013, n. 12228 (rv. 258476)
Sebbene l'art. 317-bis cod. pen., modificato dalla l. n. 190 del 2012, non prevede tra i reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici l'induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., tuttavia deve ritenersi che a tale reato consegue comunque detta pena accessoria, trattandosi di reato commesso con abuso di poteri. (In motivazione la Corte ha precisato che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici deve essere modulata nella sua durata in base alle norme generali di cui agli artt. 29, 31 e 37 cod. pen.). (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 04/10/2011).

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228
Sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen., considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma.

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228
Il tentativo di induzione indebita si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché, mentre quest'ultima fattispecie s'inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favor.

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228
Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 190/12, gli elementi tipici del delitto di concussione sono rappresentati dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale (attuato mediante violenza o, più di frequente, mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius) da cui deriva una grave limitazione (senza che sia del tutto annullata) della libertà di autodeterminazione della vittima, la quale, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posta di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, gli elementi caratterizzanti sono costituiti dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che si realizza quando, attraverso una condotta di persuasione, suggestione, inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione) o pressione morale, si raggiunga un condizionamento della libertà di autodeterminazione del destinatario di quelle condotte, di grado inferiore a quello conseguente ad un abuso di tipo

costrittivo; la vittima, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, indotta a tale scelta dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale.

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228
Sussiste continuità normativa tra il delitto di concussione per induzione, previsto dalla disciplina previgente, e il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, ferma restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla norma attualmente vigente.

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/10/2013, n. 12228 (rv. 258474)
Il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 04/10/2011).

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 24/10/2013, n. 12228 (rv. 258470)
Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un
tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta). (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 04/10/2011).

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228
Il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre

l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti.

Cass. pen. Sez. Unite, 24/10/2013, n. 12228
La previsione della punibilità del privato ex art. 319-quater, comma 2, c.p., sarà operativa solo per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, in applicazione dell'art. 2, comma 1, c.p. Sussiste continuità normativa, limitatamente alla posizione del pubblico agente, tra la previgente concussione per induzione e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Cass. pen. Sez. VI, 15/10/2013, n. 9883
Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili ex post, configura il reato di cui all'art. 319 cod. pen., e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190).

Cass. pen. Sez. VI, 15/10/2013, n. 9883 (rv. 258521)
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen., e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190). (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 24/05/2011).

Cass. pen. Sez. II Sent., 03/10/2013, n. 47066 (rv. 257968)
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato, senza, però, poter complessivamente eccedere il valore del suddetto prezzo o profitto e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Genova, 02/05/2013).

Cass. civ. Sez. III Sent., 17/09/2013, n. 21255 (rv. 628700)
In virtù dei principi costituzionali del giusto processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale, la previsione di cui all'art. 395, numero 6), cod. proc. civ. deve essere interpretata nel senso di non inibire alla parte, vittima di una sentenza pronunciata da giudice corrotto, la possibilità di agire direttamente per il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., allorché ricorra una situazione di oggettiva carenza di interesse ad avvalersi dell'impugnazione straordinaria, in ragione sia dell'impossibilità di soddisfare, attraverso l'eventuale pronuncia resa all'esito della fase rescissoria della revocazione, le pretese già in precedenza azionate in giudizio, sia della sopravvenienza di un fatto - nella specie, la conclusione di un contratto di transazione, stipulato nell'ignoranza della vicenda corruttiva - che esplichi effetto preclusivo in ordine alla attitudine della sentenza, frutto di corruzione, ad assumere autorità di cosa giudicata. (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 09/07/2011).

Cass. civ. Sez. III Sent., 17/09/2013, n. 21255 (rv. 628699)
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla "data del fatto", inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili. (In forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lesione della libertà negoziale conseguente alla stipulazione di un contratto di transazione a condizioni economiche deteriori, per la parte vittima di reato di corruzione in atti giudiziari - fosse decorsa non dal momento della consumazione del reato, ma da quello della notifica, alla stessa, della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati). (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 09/07/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/07/2013, n. 29535 (rv. 256151)
Le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'esame, e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzi. (Fattispecie relativa ad un delitto di corruzione in cui la S.C. ha ritenuto corretta la escussione di un privato, escussione poi interrotta ai sensi dell'art. 63, comma primo, cod. proc. pen., dopo che il dichiarante aveva iniziato ad ammettere l'esistenza di un accordo corruttivo con il pubblico ufficiale). (Rigetta in parte, App. Napoli, 06 dicembre 2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/06/2013, n. 36212 (rv. 256095)
In tema di corruzione, anche un parere meramente consultivo può integrare l'atto di ufficio oggetto di mercimonio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio nel caso di un parere tecnico di un componente della commissione tecnico-scientifica istituita presso il Commissariato straordinario per la gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Lazio in ordine ad istanza di riclassificazione ed approvazione del piano di adeguamento di una discarica). (Dichiara inammissibile, App. Roma, 19 marzo 2012).

Cass. pen. Sez. VI, 27/06/2013, n. 29789
Ai fini dell'accertamento della controprestazione offerta dal corruttore per atto contrario ai doveri di ufficio, la nozione di altra utilità, quale oggetto della dazione o della promessa al pubblico ufficiale, non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende qualsiasi vantaggio materiale o reale, patrimoniale o non patrimoniale che abbia valore per il pubblico ufficiale e, dunque, anche qualsiasi prestazione di fare o non fare. Nella nozione predetta, pertanto, rientrano tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate ed indirette (specificamente la promessa di intervento del soggetto favorito dall'atto contrario ai doveri di ufficio, al fine favorire la progressione di carriera del consigliere comunale nell'ambito di un'azienda municipalizzata, quale controprestazione per il mercimonio del proprio voto in consiglio).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/06/2013, n. 29789 (rv. 255617)

In tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. nei confronti di un consigliere comunale che, in cambio del voto favorevole ad una delibera, aveva ricevuto una promessa di aiuto, finalizzata ad ottenere una progressione di carriera nell'ente in cui prestava attività lavorativa). (Rigetta, App. Torino, 21/06/2012).

Cass. pen. Sez. VI, 27/06/2013, n. 29789

Integra il delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, la condotta del consigliere comunale che eserciti il diritto di voto ad esso spettante in virtù di un accordo illecito che realizzi l'asservimento del munus publicum all'interesse privato.

Corte d'Appello Torino Sez. III Sent., 25/06/2013

Il termine "costringe" dell'art. 317 c.p., modificato dalla legge n. 190 del 2012, significa qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o a lucro cessante. Rientra invece nell' induzione del nuovo e successivo art. 319-quater c.p. la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro od altra utilità.

Cass. pen. Sez. I Sent., 14/06/2013, n. 36676 (rv. 256886)

In tema di reati contro la P.A., non può essere riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio al commesso di tribunale, il quale espleta normalmente mansioni meramente esecutive. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio nei confronti di un commesso che, in cambio di una piccola somma di denaro, aveva dato ad un avvocato una copia di una sentenza). (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Napoli, 19/02/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/06/2013, n. 28431 (rv. 255614)

Le condotte di costrizione e di induzione - che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2012 - non sono strutturalmente diverse da quelle che integravano la previgente unica fattispecie di concussione e si differenziano in relazione al mezzo usato dal pubblico agente per conseguire la dazione o la promessa di utilità; in particolare, la costrizione consiste in una minaccia o intimidazione, concretantesi in genere nella prospettazione di un male ingiusto, che va ad incidere in misura grave sulla volontà del soggetto passivo, l'induzione, invece, in forme più blande di pressione, caratterizzate da profili di persuasione, suggestione e fraudolenza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nei confronti di un impiegato dell'agenzia delle entrate che, prospettando al titolare di un'attività commerciale la sottoposizione a controlli fiscali prolungati nel tempo, si era fatto consegnare una somma di denaro). (Rigetta, App. Catania, 28/01/2013).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/06/2013, n. 34090 (rv. 257215)
In tema di convalida dell'arresto in flagranza (obbligatorio o facoltativo), il giudice per le indagini preliminari deve verificare le ragioni dell'arresto non solo in base al contenuto descrittivo del verbale ma, ove possibile e necessario, anche in base ad atti complementari presenti nel fascicolo e acquisiti prima dell'adozione del provvedimento precautelare. (Nel caso di specie, relativo a un arresto facoltativo eseguito per violazione dell'art. 319-quater cod. pen., la Corte ha annullato un'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida nella quale il giudice si era "laconicamente ancorato a un'assertiva insussistenza del requisito della flagranza", trascurando gli atti del fascicolo che, documentando il rapporto tra il pubblico ufficiale e il privato, avrebbero conferito significato rilevante alla dazione di denaro documentata dal verbale di arresto). (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Imperia, 15/03/2013).

Cass. pen. Sez. VI, 12/06/2013, n. 28431
Commette il reato di concussione per costrizione previsto dall'art. 317 c.p., e non il meno grave reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto dal successivo art. 319-quater c.p., il funzionario dell'Agenzia delle entrate che, esibendo ad un contribuente esercente attività di impresa, uno scritto anonimo denunciarne alcune sue inadempienze fiscali, gli prospetti gravi conseguenze sul piano tributario in esito ai controlli fiscali pluriennali che sarebbero stati avviati e portati avanti per anni ma che il funzionario stesso, in ragione della sua funzione e del suo potere, avrebbe potuto impedire in cambio di denaro.

Cass. pen. Sez. VI, 23/05/2013, n. 29338
L'art. 317 c.p., prima della riforma di cui alla legge n. 190 del 2012, incriminava le condotte di "costrizione" e di "induzione", caratterizzate dal carattere indebito delle richiesta e dall'afferire questa ad abuso di qualità o potere del pubblico ufficiale. Successivamente, con la predetta legge n. 190, le due condotte hanno trovato collocazione in due distinti reati, previsti dall'art. 317 c.p. e dall'art. 319 quater c.p., relativo all'ipotesi di "induzione indebita". Orbene, quale che sia l'indicazione del contenuto da attribuire alle condotte di costrizione e di induzione, a seguito della loro separazione, deve comunque escludersi la sopravvenuta irrilevanza penale, per il pubblico ufficiale, di condotte che, prima, sarebbero state certamente sussumibili nell'originario art. 317 c.p.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/05/2013, n. 29338 (rv. 255615)
L'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, che ha scisso l'originaria fattispecie di concussione in due distinti reati, non ha comportato alcuna decriminalizzazione delle condotte in passato sussumibili nell'art. 317 cod. pen., lasciando, invece, al giudice il compito di definire, in via ermeneutica, quali condotte, sanzionate nella pregressa unica disposizione, siano oggi punite dall'una o dall'altra delle nuove norme. (Rigetta, App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 11/03/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/05/2013, n. 29338 (rv. 255616)
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato nella maggiore o minore intensità della

pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nell'avere un funzionario comunale subordinato il rilascio di una concessione edilizia ad un soggetto che ne aveva titolo all'affidamento di alcuni lavori ad una ditta da lui indicata). (Rigetta, App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 11/03/2011).

Cass. pen. Sez. VI, 23/05/2013, n. 29338

In merito al reato di concussione, dopo le modifiche apportate con la legge n. 190 del 2012 che hanno implicato la separazione delle condotte di costrizione ed induzione in due nome, ovvero l'art. 317 c.p. e l'art. 319 quater c.p., prima punite esclusivamente dall'art. 317 c.p., deve evidenziarsi come, attualmente, il diverso trattamento sanzionatorio indica necessariamente nel diverso tasso di gravità delle due condotte l'essenziale elemento di discrimine fra le due fattispecie delittuose. In tal senso, ciò che conta è il contenuto intrinseco di quanto si prospetta al soggetto passivo che non assecondi la volontà del pubblico agente. Di talché, assume efficacia discriminante il tipo di male prospettato dal pubblico ufficiale al cittadino. Ed infatti, il male può essere caratterizzato da un'ingiustizia oggettiva, oppure da un'ingiustizia solo percepita soggettivamente come tale ed è il caso in cui le conseguenze negative siano tuttavia conformi a previsioni di legge che vengano prospettate strumentalmente e con abuso delle posizione dominante. Nel primo caso la vittima non ha alternative e si configura un abuso costrittivo (art. 317 c.p.); nel secondo caso, la vittima ha comunque spazi di autonoma possibilità di determinazione orientati da una valutazione del rapporto costo/beneficio personale, sì da configurarsi l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 quater c.p.

Cass. pen. Sez. VI, 21/05/2013, n. 30542

Ai fini dell'individuazione degli elementi differenziali tra i reati di corruzione e di concussione, è necessario avere riguardo al rapporto tra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario ed implica la libera convergenza delle medesime verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito. Viceversa, nella concussione tale rapporto è caratterizzato dalla presenza di una volontà costrittiva od induttiva del pubblico ufficiale, condizionante la libera formazione di quella del privato, che si determina alla dazione, ovvero alla promessa, soggiacendo all'ingiusta pretesa del primo onde evitare un pregiudizio maggiore.

Cass. pen. Sez. VI, 21/05/2013, n. 30542

Rientra nella nozione di "atto giudiziario", rilevante per integrare la fattispecie della corruzione in atti giudiziari, ogni atto funzionale ad un procedimento giudiziario, come la relazione ispettiva ministeriale acquisita in una procedura fallimentare.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/05/2013, n. 30542 (rv. 256907)

Integra il reato di corruzione in atti giudiziari l'accordo intercorso tra un ispettore del Ministero delle attività produttive, pubblico ufficiale, ed il presidente di un consorzio di cooperative edilizie, finalizzato a formare, in cambio di un corrispettivo in danaro, una relazione ispettiva compiacente rispetto alla sua situazione di difficoltà economica già registrata in precedenti, sfavorevoli relazioni del suo ufficio, al fine di evitarne la declaratoria di fallimento o la

liquidazione coatta amministrativa nella pendente procedura giudiziaria, ottenendo con il deposito di tale relazione un rinvio dell'udienza. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 19/07/2007).

Cass. pen. Sez. VI, 21/05/2013, n. 30542
Ai fini della configurabilità del delitto ex art. 319-ter c.p., costituisce atto giudiziario, l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario. Di talché, rientra nel novero di siffatta nozione anche una relazione ispettiva ministeriale acquisita nella procedura fallimentare e potenzialmente idonea, per il suo contenuto, a condizionarne l'iter e ad incidere sul relativo esito decisorio.

Cass. pen. Sez. III Sent., 08/05/2013, n. 26616 (rv. 255620)
A seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2012, integra il delitto di concussione il comportamento del pubblico ufficiale che, pur senza l'impiego di brutali forme di minaccia psichica diretta, ponga la persone offesa di fronte all'alternativa di accettare la pretesa indebita o subire un pregiudizio oggettivamente ingiusto; sussiste, invece, la fattispecie di induzione indebita ove il pubblico agente, abusando della sua qualità o del suo potere, formuli una richiesta di dazione o di promessa come condizione per il mancato compimento di un atto doveroso o come condizione per il compimento di un atto a contenuto discrezionale, con effetti comunque favorevoli per l'interessato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrasse concussione il comportamento di un finanziere che, dopo aver richiesto ad una prostituta extracomunitaria i documenti e prospettato possibili conseguenze negative connesse al suo status di straniera irregolare, aveva preteso una prestazione sessuale gratuita). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 03/03/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/05/2013, n. 20428 (rv. 255076)
La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen. (così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012), necessita di una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un'aggressione più tenue o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la condanna per tentata concussione di un agente di polizia che, avendo mostrato ad una prostituta, straniera e priva di permesso di soggiorno, il proprio tesserino, pretendeva che essa salisse in macchina per consumare con lui un rapporto sessuale, prospettando tale soluzione come il modo "per non crearle problemi"). (Rigetta, App. Bologna, 07 dicembre 2011).

Cass. pen. Sez. VI, 07/05/2013, n. 21701
La successione normativa tra il previgente testo dell'art. 317 c.p. e quello introdotto dalla legge n. 190 del 2012 e quello del nuovo autonomo art. 319-quater c.p., deve collocarsi all'interno del peculiare fenomeno di successione di leggi penali disciplinato dall'art. 2, comma 4, c.p.

Cass. pen. Sez. VI, 07/05/2013, n. 21701

Stante quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012, l'art. 317 c.p. che, precedentemente alla riforma introdotta dalla citata normativa, considerava in alternativa di pari valenza le condotte della costrizione e dell'induzione a dare o promettere indebitamente a sé od a un terzo, con abuso della qualità o dei poteri, attualmente fa riferimento alla sola condotta della costrizione, essendo stata creata una nuova fattispecie per la condotta di induzione, prevista dall'art. 319-quater c.p. Ciò detto, si evidenzia come la nuova disciplina normativa non ha affatto implicato l'irrilevanza penale delle condotte previste dall'art. 317 c.p.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/05/2013, n. 21701 (rv. 255075)
La successione normativa fra il previgente testo dell'art. 317 cod. pen., quello introdotto dall'art. 1 comma 75 della l. n. 190 del 2012 e quello del nuovo ed autonomo art. 319 quater cod. pen., si colloca all'interno del peculiare fenomeno della successione di leggi penali, disciplinato dal quarto comma dell'art. 2 cod. pen. (Rigetta, App. Lecce, 12 luglio 2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/04/2013, n. 21975 (rv. 255325)
I reati di concussione e di indebita induzione di cui agli artt. 317 e 319 quater cod. pen. (come rispettivamente sostituito il primo ed inserito il secondo dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012) si distinguono fra loro, in quanto il pubblico agente nella concussione agisce con modalità o con forme di pressione tali da annientare la libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato, laddove, invece, nella induzione, utilizza modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario, il quale accetta l'imposizione per conseguire un proprio vantaggio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per concussione commessa prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, in un'ipotesi in cui l'azione contestata era indifferentemente descritta in termini di costrizione e induzione, perché il giudice di merito provvedesse alla qualificazione giuridica del fatto, e rideterminasse la pena in caso di ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen). (Annulla con rinvio, App. Bologna, 14 luglio 2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/03/2013, n. 26285 (rv. 255371)
A seguito dell'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, la minaccia, esplicita o implicita, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio mentre sussiste il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità. (Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 30/03/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/03/2013, n. 28264 (rv. 255610)
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato, senza, però, poter complessivamente eccedere il valore del

suddetto prezzo o profitto e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 17/12/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/03/2013, n. 28264 (rv. 255609)
Possono costituire prezzo del reato di corruzione anche somme di denaro che siano state erogate a soggetti terzi e non al funzionario pubblico. (Nella specie, la Corte ha ritenuto qualificabile come prezzo del reato i finanziamenti erogati da un imprenditore a società di produzione cinematografica, per favorire la carriera di attore del figlio di un funzionario pubblico e, di conseguenza, legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di beni nelle disponibilità delle parti del rapporto corruttivo). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 17/12/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/03/2013, n. 28412 (rv. 255608)
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, la Corte di cassazione, qualora abbia riqualificato l'originaria contestazione di concussione in quella di indebita induzione, annulla parzialmente la sentenza di condanna, con rinvio al giudice di merito che, essendo limitato alla sola rideterminazione della pena, esclude il decorso ulteriore di termini di prescrizione. (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 17/10/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/03/2013, n. 28412 (rv. 255607)
La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 17/10/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/02/2013, n. 16566 (rv. 254624)
La condotta di induzione, che costituisce l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, consiste in un'attività di persuasione, basata sulla maggiore forza del soggetto con la qualifica pubblica (e, quindi, tale da integrare il "metus pubblicae potestatis") che, prospettando una conseguenza dannosa derivante dall'applicazione della legge, induca il privato, senza reali spazi contrattuali sull'an, alla promessa o alla dazione della richiesta utilità. (Annulla in parte con rinvio, App. Torino, 17/04/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/02/2013, n. 13047 (rv. 254466)
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, la minaccia, di qualsivoglia tipo o entità, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio; sussiste, invece, il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater cod. pen., qualora il pubblico ufficiale o

l'incaricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità prospetti, con comportamenti di persuasione o di convinzione, la possibilità di adottare atti legittimi, ma dannosi o sfavorevoli. (Nella specie, la Corte ha qualificato come induzione indebita, ex art. 319 quater cod. pen., la condotta di un sottufficiale della guardia di finanza che, nell'esercizio di attività di verifica, aveva prospettato al titolare di un'azienda il rilievo di gravi irregolarità fiscali, effettivamente sussistenti, e si era, quindi, fatto promettere una consistente somma di danaro). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 04/01/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/02/2013, n. 11946 (rv. 255323)

Non integra la fattispecie di concussione ex art. 317 cod. pen. o di induzione ex art. 319 quater cod. pen. la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, non accompagnata da atti di costrizione o di induzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto di ufficio nel caso di cittadini stranieri che spontaneamente si rivolgevano ad un faccendiere che a sua volta li metteva in contatto con agenti di polizia che, dietro compenso, si interessavano alle pratiche inerenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno). (Rigetta, App. Bologna, 03 maggio 2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/02/2013, n. 13048 (rv. 255604)

Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, non essendo applicabile l'ipotesi di cui all'art. 322 cod. pen., è configurabile il tentativo, quando sia posta in essere la condotta tipica con atti idonei e non equivoci (l'offerta o la promessa) e l'evento non si verifichi (ad esempio per mancata accettazione). (Annulla con rinvio, App. Lecce, 07/11/2011).

Cass. pen. Sez. VI, 25/02/2013, n. 13048 (rv. 255605)

Il delitto di corruzione può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumato il delitto di corruzione in atti giudiziari in un caso in cui un avvocato aveva sollecitato l'intervento della polizia, dopo aver già concordato con un giudice di pace il pagamento di una somma di denaro per due sentenze da emettere in procedimenti civili, anche se successivamente per una delle due decisioni si era deciso di rinunciare ad eseguire l'accordo già raggiunto). (Annulla con rinvio, App. Lecce, 07/11/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/02/2013, n. 11944 (rv. 254446)

La costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo del reato di concussione di cui all'art. 317 cod. pen, così come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, sussiste quando il pubblico ufficiale agisca con modalità ovvero con forme di pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato; essa si distingue dall'induzione, che integra il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen., che si verifica, invece, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca con modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta

al destinatario della pretesa, che concorre nel reato perché gli si prospetta un vantaggio diretto. (Annulla in parte senza rinvio, App. Bologna, 06/02/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/02/2013, n. 9106 (rv. 254706)
È improcedibile, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, cod. pen., l'azione penale per il delitto di corruzione internazionale commessa da cittadino italiano all'estero, in mancanza della richiesta del Ministro della giustizia. (Fattispecie di corruzione commessa prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Napoli, 26 ottobre 2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/02/2013, n. 17943 (rv. 254731)
Integra il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio il comportamento di un pubblico ufficiale (nella specie, un consigliere regionale) che, in cambio di una somma di denaro erogata da un privato, ponga in essere una condotta di illegittima interferenza, qualificabile a sua volta di tipo corruttivo o concussivo, nei confronti di altro pubblico ufficiale (nella specie, un funzionario regionale), allo scopo di indurlo ad accordare al privato un trattamento di impropria preferenza cronologica e di risultato nel rilascio di un'autorizzazione. (conf. n. 19944 del 2013, n.m.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Palermo, 21 novembre 2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/02/2013, n. 17943 (rv. 254730)
Sussiste il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater cod. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, quando la minaccia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si caratterizza per la prospettazione al privato di un danno giusto, in quanto conforme alla legge o alla particolare disciplina del settore, di guisa che il privato finisca per aderire alla pretesa intimidatoria del soggetto agente per conseguire, in tutto o in parte ovvero in forma diretta o indiretta, un suo personale beneficio o vantaggio. (conf. sent. n. 17944 del 2013, n.m.) (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 21 novembre 2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/02/2013, n. 11808 (rv. 254442)
Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato. (Rigetta, Trib. Roma, 29/11/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/02/2013, n. 11792 (rv. 254437)
La fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen., come introdotta dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, pur caratterizzandosi come reato bilaterale che punisce anche il destinatario dell'induzione, si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente ipotesi di concussione per induzione, in quanto restano identici gli elementi costitutivi del delitto, con riferimento alla posizione del pubblico funzionario. (Conf. n. 12373/2013, Mariotti, n.m.). (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 05/03/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/02/2013, n. 11794 (rv. 254440)

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen. (così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012), necessita di una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un'aggressione più tenue e/o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio. (Rigetta, App. Potenza, 05/04/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/02/2013, n. 12388 (rv. 254441)
La fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen, come introdotta dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente fattispecie concussiva per induzione, essendo stata, nella nuova norma, descritta in termini identici la condotta del pubblico ufficiale. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 12/11/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/02/2013, n. 14992 (rv. 255603)
Sussiste il delitto di corruzione e non quello di indebita induzione quando il pubblico agente, senza esercitare alcun potere di supremazia, instauri con un privato un rapporto paritario diretto al mercimonio delle funzioni. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, in un caso in cui un appartenente alle forze dell'ordine aveva proposto ad un privato, indagato per vicende di cui non si occupava personalmente, di fornirgli notizie sullo stato delle indagini , ricevendone in cambio somme di denaro). (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 19/10/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/02/2013, n. 23954 (rv. 255370)
Qualora il giudice di merito, vigente l'art. 317 cod. pen., antecedente le modifiche apportate dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, abbia proceduto, con motivazione approfondita e non illogica, a qualificare la condotta del pubblico agente in termini di induzione piuttosto che di costrizione, la Cassazione, chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 medesima, non può che ricondurre il fatto nella fattispecie dell'art. 319 quater cod. pen., sempre che detta qualificazione non sia stata specificamente contestata dal ricorrente sulla base di motivi ammissibili. (Nella specie, la Corte, rilevata la qualificazione da parte del giudice di appello della condotta del pubblico agente in termini di induzione, in assenza di contestazioni sul punto, ha ricondotto il fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 319 quater cod. pen. e dichiarato la prescrizione, per decorso del termine di cui all'art. 157 cod. pen.). (Annulla senza rinvio, App. Perugia, 17/02/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 30/01/2013, n. 34489 (rv. 256123)
In tema di corruzione, è prospettabile l'ipotesi di cui all'art. 49 comma secondo, cod. pen. solo quando la promessa da parte del pubblico agente, accettata dal privato, si riferisca ad un atto o ad un comportamento che appaia, in base ad un giudizio "ex ante", in modo assoluto impossibile si verifichi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corruzione in un caso in cui era stata accolta la promessa di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio che poi, per

ragioni contingenti, non era stato posto in essere). (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 13/04/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 29/01/2013, n. 16386 (rv. 254705)
Il G.u.p., se rileva nel corso dell'udienza preliminare una causa estintiva del reato, ha l'obbligo di dichiararla, senza poter effettuare alcun approfondimento del "thema decidendum" né poter modificare la qualificazione giuridica del fatto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di prescrizione per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, pur in presenza di una richiesta dell'imputato di riqualificare il fatto come corruzione per atto di ufficio). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Messina, 13 giugno 2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/01/2013, n. 31957 (rv. 255597)
Qualora il giudice di merito, vigente l'art. 317 cod. pen., antecedente le modifiche apportate dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, abbia proceduto, con motivazione approfondita e non illogica, a qualificare la condotta del pubblico agente in termini di induzione piuttosto che di costrizione, la Cassazione, chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 medesima, non può che ricondurre il fatto nella fattispecie dell'art. 319 quater cod. pen., sempre che detta qualificazione non sia stata specificamente contestata dal ricorrente sulla base di motivi ammissibili. (Nella specie, la Corte, rilevata la qualificazione da parte del giudice di appello della condotta del pubblico agente in termini di induzione, in assenza di contestazioni sul punto, ha ricondotto il fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 319 quater cod. pen. e dichiarato la prescrizione, per decorso del termine di cui all'art. 157 cod. pen.). (Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 21/10/2008).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/01/2013, n. 19190 (rv. 255074)
La condotta di sollecitazione, punita dal comma quarto dell'art. 322 cod. pen., si distingue sia da quella di costrizione - cui fa riferimento l'art. 317 cod. pen., nel testo come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012 - che da quella di induzione - che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 quater cod. pen, introdotta dalla medesima l. n. 190 - in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 322 cod. pen. in un caso in cui un consulente tecnico di ufficio in una causa civile per la determinazione dell'indennità di esproprio aveva contattato una parte processuale, prospettandole una supervalutazione del bene immobile come alternativa alla corretta valutazione, che avrebbe comunque effettuato, in cambio di una percentuale sulla differenza). (Annulla con rinvio, App. Roma, 24 ottobre 2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/01/2013, n. 21192 (rv. 255366)
Integra la condotta tipica del delitto di induzione indebita prevista dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, la coazione psicologica, non ricollegabile ad una minaccia, né esplicita né implicita, che derivi dal timore di un ritardo

nell'emanazione di un atto discrezionale collegato ad un abuso della qualità di pubblico ufficiale consistente, in particolare, nella deviazione delle regole di correttezza proprie dell'esercizio della pubblica funzione. (Annulla in parte senza rinvio, App. Genova, 04/02/2011).

Cass. pen. Sez. VI, 25/01/2013, n. 31957
In seguito all'intervento della legge n. 190 del 2012, la quale ha operato uno sdoppiamento dell'originario art. 317 c.p. prevedendo due distinti reati - da un lato la concussione per costruzione, ex art. 317 c.p., e dall'altro l'induzione indebita, ex art. 319 quater c.p. - ai fini della qualificazione giuridica della condotta criminosa, diventa rilevante accertare se la condotta posta in essere dal pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sia consistita in una costrizione, ovvero in una induzione.

Cass. pen. Sez. VI, 25/01/2013, n. 31957
La riqualificazione del delitto di concussione nel nuovo reato di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater c.p., non fa venir meno il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Cass. pen. Sez. VI, 25/01/2013, n. 31957
Integra il delitto previsto e punito dall'art. 319 quater c.p., e non quello di cui all'art. 317, la condotta del pubblico ufficiale caratterizzata da un uso strumentale ed abusivo dei poteri, attraverso cui venga esercitata una pressione psicologica sui soggetti passivi, in tal modo convinti della opportunità di elargire denaro al pubblico ufficiale al fine di evitare le paventate conseguenze dannose, seppure non illegittime.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/01/2013, n. 31957 (rv. 255598)
La riqualificazione, operata dalla Corte di Cassazione, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, del delitto di concussione in quello di indebita induzione non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato. (Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 21/10/2008).

Cass. pen. Sez. VI, 24/01/2013, n. 9079
L'assenza, per il contribuente corruttore, di un vantaggio economico non può escludere il reato. La corruzione, infatti, si integra con l'impegno, dietro retribuzione, al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, a prescindere dall'effettiva utilità conseguita dal privato. Inoltre ai fini della sussistenza del reato di corruzione propria, l'obbligo di rispetto dei principi di legalità e capacità contributiva impone di individuare il giusto vantaggio economico, dato dalla corretta tassazione, e non la massimizzazione degli introiti a danno del contribuente. Nel caso di specie si tratta di corruzione aggravata (art. 319-bis c.p.). fondata sulla conciliazione intervenuta con il contribuente (ex art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992) in quanto accordo negoziale riconducibile all'ambito della transazione.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 24/01/2013, n. 9079 (rv. 254162)
Non sussiste alcun interesse ad accertare se il fatto già qualificato come corruzione propria, ai sensi dell'art. 319 cod. pen., possa essere ricondotto nella nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, L. n. 190 del 2012, atteso che tale ultima disposizione prevede la stessa pena di cui all'art. 319 cod. pen., vigente al momento della commissione del fatto. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 24/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/01/2013, n. 5901 (rv. 254308)
Il consulente tecnico di ufficio nominato nell'ambito di un procedimento arbitrale non assume la qualità di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, in quanto egli esplica funzione ausiliaria in relazione ad un istituto, l'arbitrato, di natura privatistica, ed a favore di soggetti, gli arbitri, che non sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di corruzione). (Rigetta, G.u.p. Trib. Firenze, 11/04/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/01/2013, n. 17593 (rv. 254622)
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato in un connotato di natura psicologica, quale la minore o maggiore valenza coercitiva della condotta dell'agente pubblico, ma in un dato di carattere giuridico e cioè nella conformità o meno al diritto delle conseguenze minacciate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nell'avere il pubblico ufficiale, per farsi dare dal privato una somma di denaro, prospettato conseguenze pregiudizievoli non derivanti dalla legge, in particolare paventando il rischio di ritardi e/o difficoltà nell'esecuzione di lavori, richiedenti un preventivo assenso amministrativo). (Rigetta, App. Catanzaro, 07/10/2010).

Cass. pen. Sez. VI, 11/01/2013, n. 17285
La nuova fattispecie di induzione, punita dall'art. 319 quater cod. pen., pur facendo riferimento alla condotta di due soggetti, non integra propriamente un reato bilaterale, come nel caso della corruzione, perché le due condotte del soggetto pubblico e del privato si perfezionano autonomamente; ha, altresì, precisato che l'induzione è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona, però, gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

Cass. pen. Sez. VI, 11/01/2013, n. 16154
La prospettazione di conseguenze sfavorevoli da parte del pubblico agente al fine di ottenere il pagamento di somme in suo favore o la promessa indebita, costituisce elemento sintomatico del delitto di induzione indebita, previsto e punito ex art. 319 quater c.p.. Tale elemento, tuttavia, proprio in quanto unicamente sintomatico, non esaurisce di per sé solo le modalità dell'azione richieste per la configurazione della citata ipotesi criminosa.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/01/2013, n. 16154 (rv. 254539)
La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa e non indotto in errore dalla condotta persuasiva svolta dal pubblico agente, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prospettazione di conseguenze sfavorevoli da parte del pubblico agente per ottenere l'indebita promessa o pagamento può essere considerato un indice sintomatico della induzione indebita). (Annulla in parte con rinvio, App. Messina, 17/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/01/2013, n. 16154 (rv. 254540)
La sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio rivolta al privato a dare o promettere denaro o altra utilità, pure se espressa con la prospettazione di evitare un pregiudizio derivante dall'applicazione della legge, mediante un atto contrario ai doveri di ufficio integra, nel caso sia rifiutata, il delitto di istigazione alla corruzione punito dall'art. 322 cod. pen., o, se accolta, quello di corruzione punito dall'art. 319 cod. pen.; la medesima sollecitazione integra, invece, il delitto induzione, punito dall'art. 319 quater cod. pen., quando sia preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o del potere dell'agente pubblico. (Annulla in parte con rinvio, App. Messina, 17/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/01/2013, n. 18968 (rv. 255072)
La condotta di induzione, richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento a richieste di somme di denaro avanzate da necrofori di un ospedale pubblico ai titolari di ditte di trasporti funebri, prospettando in caso contrario azioni ostruzionistiche nel compimento degli atti dell'ufficio che avrebbero ritardato il rilascio della salma e le operazioni sepoltura). (Annulla in parte con rinvio, App. Torino, 07 ottobre 2011).

Cass. pen. Sez. VI, 11/01/2013, n. 16154
L'induzione richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater c.p. non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o

dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando del potere o della qualità, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa e non indotto in errore, a dare o promettere a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/01/2013, n. 16154 (rv. 254541)

Ai fini della consumazione del delitto di induzione indebita di cui all'art. 319 quater cod. pen., come introdotto dall'articolo 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere nè l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo. (Annulla in parte con rinvio, App. Messina, 17/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/01/2013, n. 17285 (rv. 254621)

La condotta di induzione, richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento ad una richiesta di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente ad istruire una pratica per l'ottenimento di contributi comunitari, di pagare una percentuale del contributo per un celere e positivo accoglimento dell'istanza). (Annulla in parte con rinvio, App. Palermo, 21/10/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/01/2013, n. 17285 (rv. 254620)

Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, pur prevedendo la punibilità di due soggetti, non integra un reato bilaterale, in quanto le due condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi, almeno idealmente, diversi. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato la continuità normativa fra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 quater cod. pen e quella del precedente art. 317 cod. pen., in quanto il pubblico agente risponde attualmente per la medesima condotta, anche naturalisticamente considerata, punita in precedenza dalla norma incriminatrice della concussione). (Annulla in parte con rinvio, App. Palermo, 21/10/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/01/2013, n. 4297 (rv. 254484)

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 322 ter cod. pen., presuppone che l'imputato abbia già conseguito il profitto illecito del reato. (Nella specie, la Corte ha annullato il decreto di sequestro preventivo, disposto nell'ambito di un procedimento per corruzione connessa all'aggiudicazione di pubblici appalti, in un caso in cui l'appalto era stato aggiudicato ma non vi era stato effettivo affidamento e svolgimento dei lavori da parte del

corruttore con conseguente riscossione del pagamento). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Pistoia, 10 luglio 2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/12/2012, n. 3093 (rv. 253947)

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75, legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di "metus", derivante dall'esercizio del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determinazione di quest'ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità e si distingue dall'induzione, elemento oggettivo della nuova fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen. (pure introdotta dal medesimo art. 1, comma 75, legge n. 190 cit.), che invece può manifestarsi in un contegno implicito o blando del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio in grado, comunque, di determinare uno stato di soggezione, ovvero in un'attività di determinazione più subdolamente persuasiva. (Annulla con rinvio, App. Bari, 03/05/2011).

Cass. pen. Sez. VI, 18/12/2012, n. 3093

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., così come modificato dalla legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di "metus", derivante dall'esercizio del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determinazione di quest'ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità e si distingue dall'induzione, elemento oggettivo della nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., che invece può manifestarsi in un contegno implicito o blando tenuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, in grado comunque di determinare uno stato di soggezione, ovvero in un'attività di determinazione più subdolamente persuasiva.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/12/2012, n. 8695 (rv. 254114)

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 16 gennaio 2012).

Cass. pen. Sez. VI, 04/12/2012, n. 8695

La induzione richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater c.p. - introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012 - non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di

attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 3251
Il termine "costringe" di cui all'art. 317 c.p. modificato dalla legge n. 190 del 2012 significa che qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante. Rientra, invece, nell'induzione, ai sensi del successivo art. 319 quater c.p. la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole, salva la irretroattività della legge penale.

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 3251
Integra l'induzione, considerata dall'art. 319-quater c.p., la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 3251
A seguito della novella attuata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, integra la condotta di "costrizione", prevista dall'art. 317 c.p., qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva nella prospettazione, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante danno patrimoniale o non patrimoniale, costituito da danno emergente o da lucro cessante; integra invece la condotta di "induzione", contemplata dall'art. 319-quater c.p., la prospettazione, da parte dell'agente, di conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ricevere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità.

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 7495
La condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, al fine di ricevere un pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità, integra la fattispecie incriminatrice di natura residuale di cui all'art. 319-quater c.p. e non anche quella contemplata dall'art. 317 c.p. (è induzione tutto ciò che non è costrizione). Trattasi, in realtà, pur sempre della prospettazione di un male, ma nell'ipotesi di cui all'art. 319-quater c.p. questo non è ingiusto ed anzi il soggetto che lo dovrebbe legittimamente subire mira ad evitarlo, consentendo l'indebita richiesta. La distinzione tra le due ipotesi delittuose, pertanto, non attiene alla intensità psicologica della pressione esercitata, bensì alla qualità di tale pressione, ovvero minaccia o meno in senso giuridico. (Fattispecie avente ad oggetto l'annullamento con rinvio della gravata pronuncia, al fine di stabilire, in seguito alla ius superveniens, se la condotta attribuita agli imputati debba ascriversi alla fattispecie della costrizione, ovvero della induzione, rispetto ai soggetti che danno o promettono denaro o altra utilità).

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 3251
Sussiste continuità normativa fra l'incriminazione prevista dal previgente art. 317 c.p. e quelle contenute nel medesimo art. 317 c.p., come modificato dalla legge n. 190 del 2012, e nell'art. 319-quater, comma 1, c.p.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/12/2012, n. 3251 (rv. 253938)
L'induzione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotta dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, sussiste quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come l'esclusione dal concetto di induzione di qualsiasi tipo di minaccia giustifichi sia il minor grave trattamento sanzionatorio rispetto alla concussione, sia la punizione di chi aderisce alla violazione
della legge, ricevendone un suo tornaconto). (Annulla con rinvio, App. Roma, 17/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI, 03/12/2012, n. 3251
La condotta di "induzione", richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater, c.p., è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico, essendo diversamente configurabile la fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p., a carico del pubblico ufficiale, o quella di estorsione aggravata di cui agli artt. 629, 61, n. 9, c.p., a carico dell'incaricato di un pubblico servizio.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/12/2012, n. 7495 (rv. 254021)
L'induzione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotta dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, sussiste quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prospettazione di un male che non si palesa come ingiusto per chi lo subisce giustifica la punizione del soggetto indotto). (Annulla in parte con rinvio, App. Ancona, 30/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/12/2012, n. 3251 (rv. 253935)
Sussiste continuità normativa fra l'incriminazione prevista dall'art. 317, cod. pen., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 75 della legge 6 novembre 2012 n. 190, e quelle contenute nel medesimo art. 317 e nella nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater,

comma primo, cod. pen, come introdotte dalla legge citata. (Annulla con rinvio, App. Roma 17/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/11/2012, n. 4179 (rv. 254242)
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la confisca per equivalente, come il prodromico sequestro preventivo, può essere disposta solo nei limiti del valore corrispondente al prezzo illecitamente e concretamente conseguito dal colpevole. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Pistoia, 19/07/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/11/2012, n. 11029 (rv. 254723)
Il delitto di corruzione in atti giudiziari può avere ad oggetto un atto dell'ufficio, anche se l'accordo sia antecedente al compimento di questo, in quanto non ogni fatto corruttivo relativo ad un processo o ad una sentenza implica necessariamente un danno o un favore ingiusto per una delle parti. (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Bari, 07/05/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/11/2012, n. 11029 (rv. 254722)
In tema di responsabilità degli enti collettivi per il reato di corruzione in atti giudiziari, il profitto oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca non si identifica necessariamente con l'utilità riconosciuta o attribuita dal provvedimento del giudice, in quanto l'accordo corruttivo di cui all'art. 319 ter cod. pen. può anche avere ad oggetto un atto di ufficio e non implicare, quindi, un danno o un favore ingiusto per una delle parti. (In applicazione del suindicato principio, la Corte ha escluso che il risparmio d'imposta derivante da una sentenza del giudice tributario oggetto di accordo corruttivo costituisca di per sé profitto del reato, indipendentemente dall'accertamento della fondatezza della pretesa erariale). (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Bari, 07/05/2012).

Cass. pen. Sez. VI, 14/11/2012, n. 11029
Nella corruzione in atti giudiziari in un processo tributario, il profitto oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca non si identifica necessariamente con il "risparmio d'imposta" derivante dalla sentenza oggetto di accordo corruttivo, dato che il reato ex art. 319 ter cod. pen. può riferirsi anche ad un atto dell'ufficio senza implicare in ogni caso un danno o un favore ingiusto per una delle parti.

Cass. pen. Sez. VI, 18/10/2012, n. 46763
Ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, occorre provare che il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo in tal senso sufficiente la considerazione della mera circostanza dell'avvenuta dazione.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/10/2012, n. 42530 (rv. 254482)

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 322 ter cod. pen., presuppone che sia precisamente determinato ed accertato in concreto il profitto del reato realmente lucrato. (Nella specie, la Corte ha annullato il decreto di sequestro preventivo, disposto nell'ambito di un procedimento per corruzione connessa all'aggiudicazione di pubblici appalti, di una somma di denaro, individuata come congrua in base ad un apprezzamento meramente presuntivo). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Pistoia, 10 luglio 2012).

Cass. pen. Sez. feriale, 13/08/2012, n. 32779
In relazione al reato di corruzione internazionale (artt. 319 e 322 bis c.p.) commesso da un cittadino italiano all'estero, per poter affermare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana occorre avere riguardo alla disciplina dettata dall'art. 9 c.p., non potendosi utilmente invocare il disposto dell'art. 7, n. 5, c.p.

Cass. pen. Sez. feriale Sent., 13/08/2012, n. 32779 (rv. 253487)
In tema di corruzione propria, l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al "genus" previsto. (Principio applicato in riferimento all'art. 322 bis cod. pen.). (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Napoli, 11/05/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/07/2012, n. 37099 (rv. 253477)
In tema di reati contro la P.A., i dipendenti di un ente o di una società concessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, vanno considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell'attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale questa attività sia riferibile. (Nella specie si trattava di una società a totale capitale pubblico, concessionaria per conto di un comune dei servizi di nettezza urbana, pubbliche affissioni, pubblicità e pubbliche illuminazioni il cui amministratore é stato ritenuto responsabile del reato di corruzione). (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 30/06/2011).

Cass. pen. Sez. VI, 19/07/2012, n. 33328
Tra il reato di corruzione (art. 319 c.p.) e quello di millantato credito (art. 326 c.p.) intercorre un rapporto alternativo che esclude la configurabilità del concorso materiale delle due diverse fattispecie: l'agente che riceve il denaro o la promessa di denaro con il falso pretesto di dover corrompere il pubblico ufficiale commette il reato di millantato credito e non quello di corruzione, che implica invece che la somma di denaro o la sua promessa siano date in vista della effettiva retribuzione dell'atto di ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto o deve compiere.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/07/2012, n. 3253 (rv. 254684)
Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente "ex" art. 322-ter, cod. pen., il profitto confiscabile al corruttore va identificato nel solo incremento di valore che il bene abbia ricevuto per effetto dell'attività corruttiva. Ne consegue che il giudice deve prima stabilire

il valore dell'incremento del bene e, successivamente, disporre il vincolo cautelare nei limiti del valore corrispondente all'incremento stesso. (Rigetta, Trib. Rimini, 09/03/2012).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/07/2012, n. 29124 (rv. 253180)
In sede di incidente di esecuzione, soltanto il terzo e non il condannato può rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il condannato per corruzione, destinatario di un provvedimento di confisca ex art. 322 ter cod. pen., aveva eccepito l'illegittimità della misura ablativa per asserita lesione del diritto di proprietà di un terzo). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Venezia, 05/07/2011).

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/06/2012, n. 25702 (rv. 253115)
In tema di concussione, la circostanza che il soggetto passivo versi in una situazione di illiceità (in particolare, per avere costruito in difformità alla licenza edilizia) non comporta il mutamento del titolo del reato in quello di corruzione, quando la remunerazione al pubblico ufficiale non viene offerta per indurlo a fare qualcosa ma viene da questi richiesta con modalità tali da far comprendere che il pagamento è necessario per ottenere, nell'ambito delle attività che dipendono dal suo ruolo, una "protezione" ed un esito non pregiudizievole per gli interessi del privato. (Rigetta, App. Roma, 21/07/2011).

Cass. pen. Sez. I Sent., 31/05/2012, n. 28011 (rv. 253392)
La disciplina della confisca di cui all'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 non si applica, nelle ipotesi di corruzione, ai beni del corruttore stante la mancata inclusione, tra i reati indicati dalla norma, della previsione dell'art. 321 cod. pen. (Fattispecie di corruzione in atti giudiziari). (Rigetta, App. Milano, 18 maggio 2011).